

**REGIONE
TOSCANA**



GIUNTA REGIONALE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di vigilanza e controllo agroforestale

Selezione delle normative fitosanitarie e di qualità per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali, dell'importazione da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, finalizzata all'acquisizione dei requisiti di professionalità previsti dal D.M. 12 novembre 2009

VERSIONE 5 (Settembre 2019)

SOMMARIO

PREMESSA.....	6
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	7
Come viene garantita la sanità nei vegetali nei passaggi tra uno Stato e l'altro	9
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI	10
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI	11
Chi deve richiedere l'autorizzazione ?	12
Chi è esentato dal richiedere l'autorizzazione ?	13
REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)	14
Chi si deve registrare nel RUP ?	14
Chi è esonerato dalla iscrizione al RUP ?	15
PASSAPORTO DELLE PIANTE	16
Quanti tipi di passaporto esistono ?	16
Passaporto ordinario compilato in forma descrittiva	16
Fac-simile di passaporto delle piante "ordinario" compilato in forma descrittiva	17
Passaporto di sostituzione	17
Fac-simile di passaporto delle piante "di sostituzione" (RP) compilato in forma descrittiva	18
Passaporto per zone protette (ZP)	18
Fac-simile di passaporto delle piante "per zone protette" (ZP) compilato in forma descrittiva	19
Passaporto compilato in forma semplificata	19

Fac-simile di passaporto delle piante compilato in forma semplificata	20
Passaporto delle piante combinato con altre etichette previste da altre norme certificate.....	20
Fac-simile di etichetta prevista per i materiali di propagazione della vite (materiale certificato) integrato con il passaporto delle piante	21
Passaporto per le sementi.....	22
Fac-simile cartellino del produttore per sementi standard non da passaporto ..	22
Fac-simile cartellino del produttore per sementi di fagiolo categoria standard con integrazione passaporto per zone protette (ZP)	23
Fac-simile cartellino del produttore per sementi di foreggere (erba medica) con integrazione passaporto	23
OBBLIGHI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	24
TARIFFA FITOSANITARIA	24
Tariffa una-tantum	24
Tariffa annuale.....	25
Come si paga la tariffa fitosanitaria	25
OBBLIGHI A CUI DEVONO SOTTOSTARE LE DITTE AUTORIZZATE E/O REGISTRATE	26
COME FARE PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE, PER ISCRIVERSI AL RUP E PER ACCREDITARSI, PER COMUNICARE LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	29
CIRCOLAZIONE DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA	31
ESPORTAZIONE DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI NEI PAESI TERZI	31
Esportazione di piante ornamentali in Svizzera	32
IMPORTAZIONE DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DAI PAESI TERZI	33
REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI	33
Come si compila:	34

Fac-simile del Registro di carico e scarico dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci	35
NORME EUROPEE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE.....	36
CHI SI DEVE REGISTRARE COME FORNITORE ACCREDITATO?.....	36
CHI E' IL FORNITORE ACCREDITATO?	37
CHE REQUISITI ED OBBLIGHI DEVONO POSSEDERE I FORNITORI ACCREDITATI	37
STATO SANITARIO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE	40
DIFFERENZA TRA PARASSITA DA QUARANTENA E QUALITA'.....	41
QUALI SONO I REQUISITI E LE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ CHE DEVONO AVERE LE PIANTE E I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE ALL'ATTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE?.....	41
Requisiti di identità varietale.....	41
Requisiti fitosanitari.....	42
Requisiti fenologici.....	42
Chi non si deve accreditare come fornitore?.....	42
DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (DDC)	43
Come è fatto il DDC	43
Quando si deve emettere.....	44
Etichetta sostitutiva al DDC	45
FRUTTIFERI	45
FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (FRUTTIFERI).....	46
ORTIVE	46
FAC-SIMILE DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORTIVE)	47
ORNAMENTALI	47
FAC-SIMILE DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORNAMENTALI)	48
REGISTRAZIONI A CARICO DEI FORNITORI ACCREDITATI	48
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA (GENETICO-SANITARIA) DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO	50

COMPETENZE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE NELLA NORMATIVA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE.....	50
LABORATORI ACCREDITATI.....	51
ALLEGATO 1 - SEDI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	53
ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE PIANTE REGOLAMENTATE DAL D.LGS. 214/2005 E DALLE NORME SULL’ACCREDITAMENTO.....	55
2.1. Liste vegetali, prodotti vegetali e altre voci regolamentate dal D.Lgs. 214/2005.....	56
2.1.1. Generi, specie e altri voci soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art 19 del D.Lgs. 214/2005.....	56
2.1.2. Generi e specie di vegetali, prodotti vegetali e altre voci importati da Paesi terzi (D.Lgs. 214/2005 - Allegato 5, parte B sezione 1e2).....	56
2.2. Generi e specie soggette all’accreditamento piante e materiali di propagazione di piante ortive e fruttiferi e materiale di propagazione di piante ornamentali.....	63
2.2.1. Piante ortive e relativo materiale di propagazione.....	64
2.2.2. Materiale di propagazione di piante ornamentali.....	64
2.2.3. Piante da frutto e relativo materiale di propgazione.....	65
ALLEGATO 3-DEFINIZIONI.....	66
ALLEGATO 4 - ELENCO SEMPLIFICATO DELLE SPECIE DA PASSAPORTO.....	73
SEZIONE 1: PIANTE AD USO AGRICOLO, FORESTALE E ORNAMENTALE DESTINATI ALLA PIANTAGIONE, ESCLUSE SEMENTI E FRUTTI.....	74
SEZIONE 2: SEMENTI, BULBI, TUBERI, RIZOMI DESTINATI ALLA PIANTAGIONE.....	90
SEZIONE 3: LEGNAME.....	92
SEZIONE 4: FRUTTA.....	93
SEZIONE 5: POLLINE VIVO.....	91
SEZIONE ZONE PROTETTE.....	93
SEZIONE PASSAPORTO DEI VEGETALI PER LA SVIZZERA.....	99
SEZIONE ESPORTAZIONE IN PAESI TERZI (CERTIFICATI FITOSANITARI).....	99
SEZIONE IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI.....	99
SEZIONE PASSAPORTO CON E SENZA ASTERISCO.....	99

1. Premessa

Per impedire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione sul territorio di organismi nocivi ai vegetali, è di fondamentale importanza l'adozione di misure di protezione per salvaguardare le produzioni agricole e l'ambiente naturale.

La libera circolazione delle merci ha notevolmente aumentato il rischio di diffusione dei patogeni e parassiti dei vegetali; le recenti introduzioni nel territorio nazionale del Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), del Cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), del Punteruolo delle palme (*Rynchophorus ferrugineus*) e i danni ingentissimi arrecati da questi parassiti, tanto per fare un esempio, indicano la rilevanza del problema e la necessità di ridurre al minimo i rischi fitosanitari legati alla circolazione dei vegetali tra gli Stati.

L'adozione di norme fitosanitarie costantemente aggiornate e l'istituzione di servizi deputati all'attività di controllo fitosanitario rappresenta la premessa strutturale per prevenire l'introduzione degli organismi nocivi e contrastarne la diffusione.

Nell'Unione Europea la normativa fitosanitaria di riferimento è la Direttiva 2000/29/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 214/2005. Ultimamente è stato pubblicato il nuovo regolamento UE n. 2031/2016 che sarà il riferimento unico per la normativa fitosanitaria ma a partire dal dicembre 2019..

Il Decreto Legislativo suddetto, oltre a stabilire le misure fitosanitarie per l'ingresso, il controllo e la movimentazione dei vegetali e prodotti vegetali nel territorio nazionale, istituisce il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale con sede presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Data la rilevanza economica delle produzioni agricole nella nostra regione, il Servizio fitosanitario svolge un ruolo di fondamentale importanza per la sicurezza del sistema produttivo toscano, legata anche all'assenza di malattie nel materiale vegetale prodotto, condizioni garantite dai controlli e monitoraggi svolti dal personale tecnico del Servizio fitosanitario regionale.

Nelle pagine seguenti sono esplicitate le competenze regionali in materia di

difesa fitosanitaria e le informazioni necessarie agli operatori per adempiere alle norme vigenti in materia. Il presente documento non ha alcuna valenza normativa e rappresenta solo un supporto per la preparazione degli interessati agli esami per l'accertamento del requisito di professionalità.

2. Principali riferimenti normativi

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e ss.mm.ii. concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Decreto Legislativo n. 124 del 7 luglio 2011 - Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi

Decreto Legislativo n. 124 del 25 giugno 2010 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Decreto Legislativo n. 150 del 2 agosto 2007 - Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi

Decreto Legislativo n. 151 del 19 maggio 2000 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 6
7

dicembre 2016 – 'Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici ci per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 novembre 2009 - Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2006 - Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'Olivio

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2006 - Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2006 - Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Pomoidee
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 maggio 2006 Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell'8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24 luglio 2003 Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151

Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 14 aprile 1997 Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Legge Regionale n. 64 del 29 novembre 2011 - Disciplina del Servizio fitosanitario regionale

Legge Regionale n. 25 del 6 giugno 2012 - Modifiche alla Legge Regionale n. 64 del 29 novembre 2011 - Disciplina del servizio fitosanitario regionale

Il testo degli atti sopra citati è scaricabile dal sito della Regione Toscana - Servizio fitosanitario regionale sezione atti e normative al seguente indirizzo:
www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana

3. Come viene garantita la sanità dei vegetali nei passaggi fra uno Stato e l'altro

L'abolizione delle dogane interne fra i paesi dell'Unione Europea, a partire dal 1993, fece emergere la necessità di una profonda rivisitazione delle modalità di controllo fitosanitario, tenuto conto che da quella data furono aboliti i controlli doganali all'ingresso di ciascuno stato membro come avveniva precedentemente.

Tra le varie ipotesi in discussione fu scelta la modalità di ispezione fitosanitaria presso i luoghi di produzione, da effettuarsi preferibilmente nei periodi di massima espressione sintomatologica dei patogeni e parassiti dei vegetali e prodotti vegetali.

Stante l'impossibilità materiale di procedere all'ispezione di tutti i vegetali e prodotti vegetali conosciuti, particolare attenzione viene rivolta alla merce che presenta un effettivo rischio fitosanitario di diffusione di organismi nocivi da quarantena.

Per facilitare i controlli presso i soggetti che producono e/o commercializzano materiale a rischio fitosanitario, questi devono iscriversi in un apposito registro e apporre sulla merce da movimentare il passaporto delle piante CE.

Ai controlli effettuati presso gli impianti produttivi (vivai, impianti viticoli, fruttiferi e olivicoli, ecc.) e i punti di entrata dei vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi, si affianca l'importante attività di sorveglianza fitosanitaria del territorio, per la salvaguardia di tutte le piante, comprese quelle forestali ed spontanee.

La ricaduta ambientale degli attacchi fitosanitari non è infatti da trascurare, soprattutto in un territorio ricco di particolarità ambientali e paesaggistiche come quello toscano.

Le emergenze fitosanitarie degli ultimi anni, susseguitesì senza sosta, richiedono tuttavia di alzare il livello attuale di tutela fitosanitaria attraverso il potenziamento delle strutture di controllo e la sinergia con gli operatori del settore, mondo scientifico e della ricerca e assistenza tecnica.

Nel caso che il materiale vegetale provenga da Stati extra UE, l'ingresso sul territorio europeo è condizionato da un nulla osta emesso dai servizi fitosanitari solo dopo un accurato controllo svolto presso i punti di entrata autorizzati (per la Toscana il porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa).

Autorizzazione all'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Prima di procedere alla produzione cessione, a qualunque titolo, di piante e dei relativi materiali di propagazione (gemme, marze, talee, ecc.), di prodotti vegetali e altre voci regolamentate dalla normativa (Direttiva 2000/29/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 214/2005), commercializzati o importati dalla propria azienda, occorre essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario come previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 214 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ottenere l'autorizzazione, i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legislazione fitosanitaria vigente (conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali che si intendono produrre).

Tale conoscenza è accertata se il titolare dell'azienda o il suo incaricato è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) è in possesso di una laurea o di un diploma in ambito agrario o forestale;
- b) ha frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- c) ha superato, con esito favorevole, un esame presso il Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di verificare la conoscenza delle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda; l'esame viene effettuato davanti ad una Commissione tecnica istituita dal Servizio fitosanitario regionale costituita da esperti in materia fitosanitaria.

Anche per i produttori di sementi la normativa prevede il possesso di requisiti di professionalità, diversificati rispetto a quelli che vengono richiesti ai produttori di piante, in funzione della specificità della materia sementiera.

Tali soggetti devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali

sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi; in alternativa tali competenze possono essere possedute da una figura tecnica operante nell'azienda stessa

Le competenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- b) ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonché sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- c) ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.

3.1. Chi deve chiedere l'autorizzazione ?

Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali deve essere in possesso di apposita autorizzazione¹ prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 214/2005:

1

Normativa di riferimento

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 214 e ss.mm.ii. – Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali di modifica della direttiva 2002/89/CE

- produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo; nonché le ditte che svolgono attività sementiera;
- importatori di vegetali e prodotti vegetali elencati nell'allegato V parte B del D. Lgs.214/05) provenienti da Paesi terzi comprese le sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
- produttori/importatori di vegetali e prodotti vegetali destinati alle "zone protette" della comunità.
- commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, ma escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
- produttori/centri di raccolta collettivi/centri di trasformazione/commercianti all'ingrosso di:
 - tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo;
 - frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
- produttori/commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V parte A del D. Lgs.214/05 ;
- produttori/commercianti di micelio fungino destinati alla produzione di funghi coltivati.
- produttori/commercianti di imballaggi in legno impiegati nel commercio internazionale che applicano il marchio ISPM 15 FAO;

3.2. Chi è esentato dal richiedere l'autorizzazione ? commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali;

- produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
- produttori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
- coloro che cedono piante adulte ad aziende autorizzate;
- importatori occasionali da Paesi terzi di organismi vivi non presenti in Italia per finalità di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs.

214/2005;

- importatori occasionali da Paesi terzi di piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto;
- importatori occasionali da Paesi terzi di piccole quantità di piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita

4.Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)

I soggetti che producono, commercializzano e importano da Paesi terzi vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti potenziali portatori di organismi nocivi regolamentati dalla normativa fitosanitaria, oltre all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 214/2005, devono presentare al Servizio fitosanitario regionale richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 214/2005.

I vegetali che rientrano in tale classificazione sono elencati nell'allegato V del D. Lgs. 214/2005.

L'iscrizione al RUP è la condizione necessaria per essere autorizzati all'uso del passaporto delle piante e quindi per poter commercializzare all'interno della comunità vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario.

L'iscrizione al RUP rappresenta inoltre anche condizione necessaria per importare vegetali e prodotti vegetali soggetti al controllo fitosanitario al momento della prima introduzione nel territorio comunitario.

4.1.Chi si deve iscrivere nel RUP ?

- Produttori/commercianti di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V parte A del D. Lgs.214/2005;
- importatori da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V parte B del D. Lgs. 214/2005;
- produttori/centri di raccolta collettivi/centri di trasformazione/commercianti all'ingrosso di:
 - tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo;
 - frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi,

situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

- produttori di vegetali per i quali è previsto l'uso del passaporto dalle norme comunitarie.

4.2. Chi è esonerato dalla iscrizione al RUP ?

- I piccoli produttori che producono e vendono l'intera produzione di vegetali e prodotti vegetali al consumatore finale, non professionalmente impegnato nella produzione di vegetali (hobbista), nel mercato locale (ambito provinciale);
- coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nella comunità piccole quantità di vegetali, prodotti vegetali e altri voci provenienti da Paesi terzi di cui all'allegato V parte B del D. Lgs. 214/2005

N.B. L'esonero dall'iscrizione al RUP per i "piccoli produttori" è subordinato alla presentazione al Servizio fitosanitario regionale di una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.

5. Passaporto delle piante

Per potere circolare all'interno del territorio della comunità, i vegetali, prodotti vegetali e altri voci, potenzialmente ospiti di organismi nocivi, elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 214/2005, devono essere accompagnati da un passaporto delle piante in base all'art. 25 del suddetto decreto legislativo.

Per poter emettere il passaporto delle piante i soggetti iscritti al RUP devono chiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale.

Il passaporto è un'etichetta obbligatoria rilasciata dal produttore/commerciante registrato che attesta l'assenza di organismi nocivi in base ai requisiti previsti dall'allegato IV parte A sezione II e allegato IV parte B (zone protette) del D. Lgs. 214/2005.

Deve essere compilato, in ogni sua parte, possibilmente a macchina o in stampatello, con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica (il nome scientifico) dei vegetali e dei prodotti vegetali e le quantità.

Il passaporto delle piante non è valido qualora contenga cancellature e modifiche non convalidate. Il passaporto deve essere realizzato in materiale resistente e non può essere riutilizzato.

5.1. Quanti tipi di passaporto esistono ?

Esistono tre tipi di passaporto:

- ordinario;
- di sostituzione;
- per zone protette.

Il passaporto può essere compilato in forma descrittiva e riferito a lotti omogenei per specie botanica o in forma semplificata.

5.2. Passaporto ordinario compilato in forma descrittiva

Le informazioni che si devono indicare nell'etichetta sono:

- Servizio fitosanitario italiano;
- Passaporto delle piante CE;
- Servizio Fitosanitario - Regione Toscana;

- Codice produttore con il quale il produttore/commerciante è iscritto nel Registro Ufficiale Produttori (RUP);
- Numero di serie (numero di settimana o di partita);
- Denominazione botanica;
- Quantitativo di piante commercializzate;
- Eventualmente il nome del paese di origine solo nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi.

Fac-simile di passaporto delle piante "ordinario" compilato in forma descrittiva

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE UE	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA	
COD. PRODUTTORE: ²
NUMERO DI SERIE:
SPECIE BOTANICA:
QUANTITA':
PAESE DI ORIGINE:

5.3. Passaporto di sostituzione

Viene utilizzato quando si suddividono e commercializzano partite di vegetali, senza effettuare alcuna manipolazione, da distribuire ai vari acquirenti.

Sul passaporto di sostituzione dovrà essere indicato il codice del produttore originario. Oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

Anche per l'emissione del passaporto di sostituzione deve sempre essere richiesta l'autorizzazione al Servizio fitosanitario.

² Inserire il codice identificativo del produttore/commerciante iscritto al RUP (es. 09/numero autorizzazione)

Fac-simile di passaporto delle piante "di sostituzione" (RP) compilato in forma descrittiva

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA	
COD. PRODUTTORE:	3
NUMERO DI SERIE:	
COD. PRODUTTORE ORIGINARIO:	4
SPECIE BOTANICA:
QUANTITA':
PAESE DI ORIGINE:

5.4. Passaporto per zone protette⁵ (ZP)

Deve essere emesso per accompagnare i vegetali e prodotti vegetali nelle cosiddette «zone protette» e quindi per tutelare queste aree nei confronti di potenziali organismi nocivi che in tali zone non sono ancora presenti.

Oltre alle altre informazioni deve riportare la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta riportati nell'allegato II Parte B del D.Lgs. 214/2005, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV parte B del D.Lgs. 214/2005. Sullo sfondo del passaporto deve essere riportata la dicitura ZP.

Per esempio la Toscana è una zona protetta per il colpo di fuoco batterico delle pomacee provocato da *Erwinia amylovora*; pertanto chiunque intenda commercializzare nella nostra regione vegetali sensibili a questa malattia deve essere autorizzato ad emettere un passaporto ZP con l'indicazione del codice della zona di destinazione (b2).

³ Inserire il codice identificativo del produttore/commerciante iscritto al RUP che emette il passaporto di sostituzione (es. 09/numero autorizzazione)

⁴ Inserire il codice identificativo del produttore originario

⁵ Aree nell'Unione Europea, a richiesta di uno stato membro, a protezione speciale contro l'introduzione di uno o più organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29/CE. Si parte dal presupposto che nella zona protetta sia assente quello specifico organismo nocivo

5.5.Fac-simile di passaporto delle piante "per zone protette" (ZP) compilato in forma descrittiva

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE	
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA	
COD. PRODUTTORE:.....	ZP ⁶
NUMERO DI SERIE:.....	
COD. ZONA DI DESTINAZIONE:.....	
SPECIE BOTANICA:	
QUANTITA':	
PAESE DI ORIGINE:	

5.6.Passaporto compilato in forma semplificata

In alternativa alla compilazione descrittiva il passaporto può essere prodotto in forma semplificata riportando le seguenti informazioni obbligatorie sull'etichetta:

- indicazione dello Stato membro;
- passaporto delle piante CE;
- Servizio Fitosanitario competente per territorio;
- codice produttore con il quale il vivaista è registrato;
- numero progressivo del passaporto (numero di serie).

Questo passaporto deve essere utilizzato in allegato al documento di accompagnamento utilizzato ai fini commerciali (fattura o documento di trasporto), contenente le altre informazioni relative alle piante vendute (specie botanica e quantità).

⁶ Per la cessione di piante prodotte in zone protette della Comunità per determinati patogeni/parassiti inserire il codice identificativo relativo al patogeno/parassita (p.es. per *Erwinia amylovora* inserire il codice b2)

L'altro vantaggio nell'uso del passaporto semplificato è che un'unica etichetta può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei (che contiene cioè diverse specie), a condizione che il documento di accompagnamento riporti il nome delle specie commercializzate (devono essere specificate quelle con passaporto) nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

5.7.Fac-simile di passaporto delle piante compilato in forma semplificata

<p>SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</p> <p>COD. PRODUTTORE:</p> <p>NUMERO DI SERIE:.....</p>

5.8.Passaporto delle piante combinato con altre etichette previste da altre norme certificative

Alcuni vegetali e sementi per poter circolare nella comunità hanno bisogno di due tipi di documenti, esempio passaporto delle piante e documento di commercializzazione. In questo caso c'è la possibilità di unire in uno stesso documento sia le informazioni riguardanti il passaporto sia le informazioni legate ad altri obblighi certificativi.

Fac-simile di etichetta prevista per i materiali di propagazione della vite⁷ (materiale certificato) integrato con il passaporto delle piante

<p style="text-align: center;">NORME CEE SERVIZIO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA VITE ITALIA</p> <p>REGIONE TOSCANA</p> <p>Tipo di materiale: (Talee da portinnesto, talee da vivaio, nesti, barbatelle franche, barbatelle innestate) genere VITIS L.</p> <p>Categoria: Certificato</p> <p>Varietà _____ clone _____</p> <p>Portinnesto _____ clone _____</p> <p>Quantità _____</p> <p>Matricola del produttore _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO – REGIONE TOSCANA</p> <p>Numero di lotto _____</p> <p>Codice produttore _____</p> <p>Paese di origine _____</p>
--

N.B. Il colore dell'etichetta cambia a seconda della categoria del materiale:

- Materiale iniziale fornito dal Centro di Ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano Veneto (TV) – ex Istituto Sperimentale di Viteicoltura: etichetta bianca con barra diagonale violetta
- Materiale base fornito dal Centro di Ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano Veneto (TV) – ex Istituto Sperimentale di Viteicoltura: etichetta bianca
- Materiale certificato: etichetta azzurra
- Materiale standard: etichetta arancio

⁷ Etichetta prevista dal D.M. 08/2/2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

5.9. Passaporto per le sementi

Per le sementi l'emissione del passaporto delle piante ai fini della circolazione in ambito comunitario e nazionale è obbligatorio per le specie di cui all'allegato V del D.Lgs. 214/2005.

Il passaporto può essere apposto su:

- cartellino del produttore/ importatore previsto dalla legge sementiera 1096/71;
- cartellino ufficiale per materiale di BASE ("ELITE") o materiale CERTIFICATO ufficialmente controllato e certificato dall'ente di certificazione (Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi – CREA/SCS ex ENSE).

Il numero di passaporto (singolo n° di serie, di settimana o di partita) al momento della commercializzazione, corrisponde in campo sementiero al lotto di produzione (per sementi standard fa riferimento al registro di carico-scarico delle sementi)

Fac-simile cartellino del produttore per sementi standard non da passaporto

Normativa CE
Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione

Categoria Standard
Campagna di chiusura (indicata con "chiuso nella campagna _____" (termini della campagna)
N° di riferimento (al registro di carico/scarico delle sementi dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino)

Specie (indicata in caratteri latini)

Varietà

Peso (netto o lordo o n° dichiarato di semi puri)

Prodotto conciante

Fac-simile cartellino del produttore per sementi di fagiolo categoria standard con integrazione passaporto per zone protette (ZP)

Normativa CE	
Categoria standard	
Azienda _____	
Autorizzazione Regionale n. 09/ _____	
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	
Varietà Rubizzo	
Campagna 2013/2014	
Peso 1000 semi (50 g.)	
Trattamento chimico _____	
Paese origine _____	
Lotto ⁸ _____	
<hr/>	
SF IT/ 09/ _____ / PP CE- ZP	

Fac-simile cartellino del produttore per sementi di foraggere (erba medica) con integrazione passaporto

Normativa CE	
Azienda _____	
Autorizzazione Regionale n. 09/ _____	
Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)	
Varietà _____	
Anno di produzione 2014	
Germinabilità _____ (min 80%)	
Purezza _____ (min 97%)	
Kg _____	
Trattamento chimico _____	
Paese origine _____	
Lotto ⁸ : _____	
<hr/>	
SF IT/ 09/ _____ PP CE	

⁸ Riferimento al registro di carico/scarico delle sementi. Corrisponde anche al numero di passaporto

6.Obblighi del Servizio Fitosanitario Regionale⁹

Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di autorizzazione (art. 19 del D.Lgs. 214/2005) ed eventualmente la domanda di iscrizione al RUP (art. 20 del D.Lgs. 214/2005) e verificato, anche mediante un sopralluogo in azienda, il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti, provvede al rilascio dell'autorizzazione e, se richiesto, ad iscrivere la ditta anche al RUP.

Queste autorizzazioni vengono rilasciate dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali.

I soggetti che posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale devono presentare richiesta presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Si definisce "centro aziendale": una unità produttiva autonoma, stabilmente costituita presso la quale debbono essere conservati i registri ed i documenti previsti dalla normativa.

I servizi fitosanitari hanno l'obbligo di controllare, secondo la normativa vigente, almeno una volta l'anno tutte le aziende iscritte al RUP.

7.Tariffa fitosanitaria

Gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni, per le verifiche ispettive e per i controlli previsti dalla normativa sono a carico dell'interessato, dell'importatore e del suo agente doganale secondo quanto previsto dall'allegato XX Parte B del D.Lgs. 214/2005.

7.1.Tariffa una-tantum

- per il rilascio dell'autorizzazione (art. 19 del D.Lgs. 214/2005, compresa l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori – art. 20 del D.Lgs. 214/2005):

⁹ I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sulla base delle indicazioni presenti nel D.M. del 12 novembre 2009

- € 100,00 (per vivaisti, produttori e condizionatori di sementi, commercianti all'ingrosso, importatori da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, centri di raccolta e di spedizione di patate da consumo ed agrumi (con peduncolo e foglie);
- € 20,00 (solo per i produttori di patate da consumo);
- per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del "passaporto delle piante CE"
 - pagamento ulteriore di €100,00.

7.2. Tariffa annuale

Da pagare entro il 31 gennaio dell'anno di validità, compreso l'anno del rilascio dell'autorizzazione:

- € 25,00 per le aziende solamente iscritte al RUP, senza autorizzazione all'emissione del passaporto;
- € 50,00 per le aziende autorizzate alla sola emissione del passaporto ordinario;
- € 100,00 per le aziende autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette (ZP), compreso il passaporto ordinario.

Il pagamento della tariffa annuale non è previsto per:

- aziende con AUTORIZZAZIONE SEMPLICE (Art. 19 del D. Lgs 214/05): ditte che producono o commercializzano vegetali e/o prodotti vegetali non compresi nell'allegato V del del D.Lgs. 214/2005 ;
- aziende classificate come PICCOLI PRODUTTORI: ditte che producono o commercializzano anche vegetali dell'allegato V del D.Lgs. 214/2005, ma destinati ad utenti finali non professionisti (hobbisti) nell'ambito del mercato locale (provincia).

7.3. Come si paga la tariffa fitosanitaria

Deve essere effettuata sul conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale Tariffe per Servizi Fitosanitari, IBAN IT 72 D 07601 02800 001003018049 specificando la causale del versamento e il codice fiscale dell'azienda richiedente.

8.Obblighi a cui devono sottostare le ditte autorizzate e/o registrate

Aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/2005)

1. Tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati o utilizzati;
2. Rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
3. Designare una persona tecnicamente esperta per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
4. Permettere il libero accesso in azienda al personale del Servizio fitosanitario regionale incaricate di svolgere i controlli, i campionamenti e/o i controlli documentali;
5. Ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale e collaborare con esso in ogni modo;
6. Eseguire controlli visivi ad intervalli appropriati al fine di rilevare eventuali manifestazioni di parassiti dei vegetali;
7. Segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
8. Per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa dell'azienda;
9. Comunicare al Servizio fitosanitario regionale ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse e restituire, entro gli stessi termini, l'originale dell'autorizzazione in caso di cessazione dell'attività;
10. Comunicare al Servizio fitosanitario regionale i campi di piante madri e di produzione e comunicare annualmente l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

Aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/2005) e iscritte al RUP (Art. 20 D. Lgs 214/2005) oltre a quanto prescritto per le aziende autorizzate

1. Tenere (presso ciascun centro aziendale) i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquistati, in produzione o ceduti a terzi, e consentirne l'ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari;
2. Conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione;
3. Pagare la tariffa fitosanitaria annuale di € 25,00

Aziende autorizzate (Art. 19 D. Lgs 214/2005), iscritte al RUP (Art. 20 D. Lgs 214/2005) e autorizzate all'emissione dei passaporti, oltre a quanto prescritto sopra:

1. Compilare in ogni loro parte, quando previsti, il "passaporto delle piante CE" ed il "documento di commercializzazione" ,
2. Indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che si intendono produrre o commercializzare;
3. Comunicare al Servizio fitosanitario regionale annualmente l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.
4. Pagare la tariffa fitosanitaria annuale di € 50,00 (per rilascio solo passaporto ordinario) oppure di € 100,00 (per rilascio passaporto zone protette compreso passaporto ordinario).

Produttori di sementi autorizzati (Art. 19 D. Lgs 214/2005) e iscritti al RUP (Art. 20 D. Lgs. 214/2005):

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. Rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. Riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. Comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;

4. Restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. Consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. Non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. Registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. Conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a. l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
 - b. una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c. i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d. il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. Dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. Emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. Utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. Disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. Tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle

utilizzate per la vendita;

14. Disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. Mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. Controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. Non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto.

9. Come fare per richiedere l'autorizzazione, per iscriversi al RUP e per accreditarsi, per comunicare le variazioni e la cessazione dell'attività'

Tutte le richieste di nuova autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, oltre alle richieste di variazione, previste dal D.Lgs. 214/2005, devono essere presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) ad ARTEA (Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), in base alla L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale

Nella DUA, che può essere presentata anche tramite le Organizzazioni sindacali agricole o da liberi professionisti, attraverso la semplice scelta di alcune voci presenti nei moduli informatici precompilati, è possibile indicare le caratteristiche aziendali necessarie a richiedere le autorizzazioni per l'avvio dell'attività di produzione e commercio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, di importazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, ecc.

E' possibile inoltre richiedere l'autorizzazione alla emissione del passaporto per le piante e l'accreditamento come fornitori di materiale di moltiplicazione, per l'attività sementiera, per la certificazione volontaria delle piante da frutto, ecc.

La DUA consente di indicare la tipologia e le attività dei centri aziendale e l'elenco dei vegetali coltivati, di allegare la documentazione inerente le tipologie di autorizzazioni richieste e permette di richiedere l'iscrizione per l'esame di responsabile tecnico-fitosanitario.

L'istanza si conclude con la scheda di tariffazione e pagamento dove viene calcolata la quota una tantum in relazione alle autorizzazioni richieste e dove si trova il campo in cui inserire il CRO (Codice Riferimento Operazione) indicato nella ricevuta di bonifico bancario rilasciata dalla Banca a riprova dell'avvenuto pagamento.

Dopo la chiusura della DUA l'istanza viene verificata amministrativamente dal Servizio fitosanitario e, se completa, viene affidata agli ispettori fitosanitari per la fase del sopralluogo in azienda.

Dopo l'istruttoria tecnica, verrà comunicato l'importo della tariffa annuale (se prevista) che deve essere corrisposta a cui seguirà il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione dovrà essere scaricata dal sito di Artea (documento ID 90); sull'autorizzazione dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00.

Il procedimento, salvo interruzione motivata dei termini, deve essere concluso nei termini previsti dalla normativa (90 giorni).

Annualmente, oltre al pagamento della tariffa entro il 31 gennaio, le ditte autorizzate devono presentare entro il 28 di febbraio una DUA semplificata di conferma e pagamento della tariffa annuale, se non sono subentrate variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Ogni qualvolta si presentino variazioni a quanto dichiarato con la DUA iniziale queste dovranno essere comunicate con una DUA di variazione, questa può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e, a seconda del tipo di variazione comunicata, può comportare la modifica del codice RUP o della tariffa fitosanitaria.

Anche la cessazione dell'attività deve essere comunicata al Servizio fitosanitario con una apposita DUA entro 60 giorni dalla avvenuta cessazione. La mancata o ritardata comunicazione sarà sanzionata a termini di legge.

10. Circolazione dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno dell'Unione Europea

Come abbiamo già detto, i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V parte A del D.Lgs. 214/2005, anche se originari di Paesi terzi, possono circolare (acquisto e cessione/vendita) nell'Unione Europea solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali destinati ad essere utilizzati dal possessore o destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto possono circolare anche se non sono accompagnati da passaporto, solo se non diversamente indicato da specifiche misure.

ATTENZIONE: oltre ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V parte A del D.Lgs. 214/2005, dev'essere accompagnato da passaporto anche il materiale individuato da specifiche norme nazionali o comunitarie (es. decreti di lotta obbligatoria/decisioni della Comunità).

Tutte le specie erbacee devono essere accompagnate da passaporto; restano escluse da tale adempimento le specie appartenenti alla famiglia delle graminacee.

Nell'allegato II della presente pubblicazione sono elencate le specie da passaporto alla data di pubblicazione del presente manuale¹⁰.

I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi dei produttori esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, le produzioni, il registro e i documenti relativi.

11. Esportazione dei vegetali e prodotti vegetali nei Paesi terzi¹¹

I vegetali destinati ai Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio fitosanitario. Il certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni dalla data di rilascio alla data di

spedizione e deve essere richiesto secondo le modalità previste dal Servizio fitosanitario regionale.

Tali modalità sono reperibili sul sito del Servizio Fitosanitario www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana. Ai fini di un adeguato controllo sul carico destinato all'esportazione si raccomanda che la richiesta di prenotazione del certificato fitosanitario venga inoltrata con congruo anticipo (almeno 48h prima del carico).

I certificati fitosanitari vengono emessi solo per i vegetali e per i prodotti vegetali non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice (essiccazione, segazione, ecc.).

Per prodotti vegetali diversi il certificato fitosanitario potrà essere rilasciato solo se esplicitamente previsto per quella categoria merceologica dalla normativa fitosanitaria del Paese terzo importatore.

Nel caso tale paese richieda delle analisi sul materiale oggetto della spedizione, si ricorda che le spese relative per le suddette analisi sono a carico della ditta esportatrice.

Per il rilascio dei certificati è previsto il pagamento di una tariffa specifica.

Esportazione di piante ornamentali in Svizzera. La Svizzera, pur non facendo parte dell'Unione Europea, adotta una legislazione fitosanitaria uguale a quella dell'UE. Pertanto anche per la Svizzera valgono le stesse considerazioni effettuate per la circolazione delle piante all'interno dell'Unione Europea (emissione di passaporti ordinari, passaporti per zone protette, ecc.).

Il certificato fitosanitario rimane solo come documento da fare in sostituzione del documento richiesto in relazione all'accordo CITES, per le piante della sezione II della Convenzione di Washington (CITES = Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione).

1.1.¹⁰ Il Decreto Ministeriale 19 settembre 2014 ha modificato gli allegati I, II, III, IV e V del D.Lgs. 214/2005, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE (14A07788) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 239 del 14/10/2014)

¹¹ Obbligo previsto dagli artt. 43-44 del D.Lgs. 214/2005

12. Importazione dei vegetali e prodotti vegetali dai Paesi terzi¹²

Tutti i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi (fuori dall'UE) ed elencati nell'allegato V parte B del D.Lgs 214/2005, hanno necessità di essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo esportatore. Tale certificato deve rispettare tutte le normative in vigore nell'Unione Europea. Nel momento in cui il carico arriva nel territorio europeo, se viene riscontrata la regolarità fitosanitaria e documentale, il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata rilascia un nulla osta all'importazione. Tale documento permette di movimentare la merce fino al punto di destinazione. Come per il certificato in esportazione anche per il rilascio del nulla osta all'importazione è previsto il pagamento di una tariffa. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a controllo fitosanitario anche merce non elencata nell'Allegato V Parte B del D.Lgs. 214/2005 come :

- legname utilizzato per la cassetteria, compartimentazione e produzione di imballaggi;
- sementi di cereali e leguminose di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 214/2005.

13. Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi

La ditta iscritta al RUP deve tenere un registro dei passaporti emessi e di quelli ricevuti, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 214/2005.

Il registro deve essere provvisto di copertina in cui devono essere indicati:

- partita IVA;
- ragione sociale della ditta oppure cognome e nome nel caso di ditta individuale;
- codice del centro aziendale (p. es. 001);
- numero totale delle pagine;

¹²

Disciplinata dall' art. 36 al 42 del D.Lgs. 214/2005

- spazio per l'apposizione del timbro da parte del Servizio fitosanitario regionale.

Nel registro vanno indicate in ordine cronologico tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) dei vegetali e/o prodotti vegetali soggetti al passaporto.

In caso di vendita al dettaglio le operazioni di scarico possono essere effettuate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto con quanto previsto dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 214/2005.

13.1. Come si compila:

- prima sezione: indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata, la data e la descrizione del prodotto vegetale (nome botanico in latino per i vegetali, nome commerciale per gli altri prodotti);
- seconda sezione: carico (acquisto e produzione). Va registrata la quantità di piante acquistate/prodotte, il codice produttore del vivaista che ha venduto le piante e il numero del passaporto che accompagna la partita nonché la provenienza della merce. Secondo la norma le piante in vendita dovrebbero fare riferimento al numero di pagina e riga del carico corrispondente;
- terza sezione: scarico (vendita). Vanno registrate, per ogni specie da passaporto, la quantità di piante vendute, il numero del passaporto che accompagna la vendita, la nazionalità dell'acquirente e all'occorrenza il codice della zona protetta.

Nel registro vanno annotati anche gli estremi dei documenti di commercializzazione ed i certificati fitosanitari per l'esportazione nei Paesi terzi per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui al D.Lgs. 214/2005.

E' obbligatorio conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto (passaporti delle piante, documenti di commercializzazione, fatture, documenti di trasporto, certificati fitosanitari in import)

Il registro deve essere vidimato dal Servizio fitosanitario competente e deve essere tenuto presso ciascun centro aziendale.

15. NORME EUROPEE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE¹³.

Oltre alle norme sulla protezione fitosanitaria dei vegetali e dei loro prodotti che circolano in ambito comunitario, disciplinata dalla Direttiva 2000/29/CE, l'Unione Europea ha emanato alcune disposizioni per migliorare la qualità delle produzioni e garantire gli aspetti commerciali, fenologici e di identità varietale della produzione vivaistica.

Tali norme sono applicabili nei confronti dei produttori e commercianti di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali, materiale di moltiplicazione e piante di frutti e piantine ortive che devono soddisfare i requisiti di commercializzazione elencati in dettaglio nei decreti di recepimento nazionali delle direttive comunitarie.

L'applicazione di queste norme si esplica tramite l'emissione del documento di commercializzazione (DDC) che è un documento ufficiale, emesso dal produttore (denominato fornitore accreditato), che accompagna le piante e ne indica la rispondenza ai requisiti di qualità stabiliti dalla normativa.

15.1. Chi si deve registrare come fornitore accreditato?

Si devono registrare come fornitore accreditato tutti coloro che producono e/o commercializzano:

- materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- materiale di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti (solo iscrizione al registro dei fornitori);

- materiale di moltiplicazione di ortaggi (ad eccezione delle sementi) e piantine da orto;

Per ottenere tale riconoscimento è necessario registrarsi al Servizio Fitosanitario Regionale (anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione e iscrizione al RUP).

15.2.Chi è il fornitore accreditato?

Esistono diverse definizioni a seconda del tipo di materiale prodotto e/o commercializzato:

- qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione (in questo caso, ai sensi del nuovo DM del 6/12/2016, è sufficiente la registrazione al 'Registro fornitori');
- qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o le piantine ortive: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione (DM 14/04/97);
- qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (D.Lgs. 151/2000);

15.3.Che requisiti e obblighi devono possedere i Fornitori accreditati?

Oltre agli obblighi previsti per i soggetti autorizzati e/o iscritti al RUP, il fornitore accreditato è vincolato ai seguenti obblighi:

- rendersi direttamente disponibile o indicare un'altra persona tecnicamente competente per mantenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale (S.F.R.). La presenza di organismi nocivi riportati

- sui Decreti della qualità e sul D.Lgs. 214/05 (per parassiti da quarantena) deve essere comunicata al S.F.R. competente;
- procedere periodicamente ad ispezioni visive sullo stato di salute delle piante detenute, secondo le indicazioni del S.F.R.;
 - prelevare se necessario campioni da analizzare in un laboratorio accreditato;
 - tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:
 - o la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzate per iniziare il processo produttivo;
 - o il piano ed il metodo di coltivazione; la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; le cure generali colturali; le operazioni di moltiplicazione; le operazioni di raccolta;
 - o i trattamenti, l'imballaggio, l'immagazzinamento, il trasporto;
 - garantire che durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
 - consentire agli incaricati del S.F.R., l'accesso per l'esecuzione dei controlli tecnici necessari e i controlli sui relativi registri;
 - tenere a disposizione del S.F.R. gli appositi registri dei documenti di commercializzazione (D.D.C.).
- a) per ortive e fruttiferi annotare su appositi registri:
- materiali prodotti, acquistati o ceduti (registro dei documenti di commercializzazione che può essere integrato al registro dei passaporti con le stesse modalità di compilazione);
 - comparsa di sintomi di malattie, trattamenti effettuati ed eventuali campionamenti per analisi di laboratorio;
 - registro del processo produttivo (vedi punto successivo);
 - altri registri consigliati dal SFR

b) per le ornamentali annotare su un registro:

- vendite e acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.

Per i commercianti la cui attività si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del loro stabilimento è data la possibilità:

- 1) di tenere il solo registro di carico e scarico,
oppure
- 2) conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta delle autorità (SFR, etc...)

16. Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione

16.1. Differenza tra parassita da quarantena e da qualità

La normativa fitosanitaria riguarda gli organismi regolamentati dal D.Lgs. 214/05 che vengono comunemente indicati come organismi nocivi da quarantena mentre le normative che riguarda le norme di accreditamento contemplano i cosiddetti organismi di qualità.

- si definisce PARASSITA DA QUARANTENA quell'organismo nocivo di importanza economica che non è ancora presente o se è presente non è ancora diffuso su tutto il territorio ed è attivamente controllato e combattuto. La dizione "organismo nocivo" include qualsiasi forma di vita animale o vegetale, o qualsiasi agente patogeno, dannoso o potenzialmente dannoso alle piante e/o ai loro prodotti (parassita a tolleranza zero);
- si definisce PARASSITA DA QUALITA' quell'organismo nocivo di importanza economica che compromette la qualità commerciale del vegetale (parassita che deve essere assente dai materiali di moltiplicazione).

17. Quali sono i requisiti e le caratteristiche di qualità che devono avere le piante e i materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione?

Caratteristiche qualitative del materiale vivaistico:

- VARIETA' (deve corrispondere con quella dichiarata)
- REQUISITI FITOSANITARI (assenza di organismi nocivi da quarantena e di qualità)
- REQUISITI FENOLOGICI (vigore e dimensioni soddisfacenti)

17.1. Requisiti di identità varietale

I materiali di moltiplicazione e le piante devono essere commercializzati con l'indicazione della varietà (per le ornamentali può essere sufficiente solo la specie) a cui appartengono.

- Piante da orto: possono essere commercializzate soltanto se appartengono ad una varietà iscritta nel registro comunitario o nazionale o di un altro stato membro della U.E.. A tale proposito tutta la regolamentazione riguardante l'iscrizione ai registri ufficiali è contemplata nella legislazione sulle sementi;
- Piante da frutto: le varietà possono essere commercializzate solamente se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:
 - siano giuridicamente protette da una privativa;
 - siano registrate ufficialmente nel registro nazionale o di un altro stato membro;
 - siano comunemente note
- Piante ornamentali: le varietà possono essere commercializzate solamente se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:
 - siano iscritte nel registro nazionale;
 - siano brevettate o in corso di brevettazione;

- siano descritte in appositi elenchi tenuti dai fornitori, indicando gli elementi che differenziano le varietà dalle altre simili e il loro sistema di mantenimento;
- siano comunemente note.

17.2.Requisiti fitosanitari

- devono essere esenti dai parassiti da “qualità” indicati negli allegati dei DD.MM. del 14/04/1997 e D.M. 9/08/2000;
- devono essere esenti dai parassiti da “quarantena” previsti dalla normativa fitosanitaria già in vigore sul Passaporto delle piante CE;
- altri parassiti o malattie non indicate dalle precedenti normative non devono essere presenti in quantità tale da pregiudicare l’ utilizzo finale della pianta.

17.3.Requisiti fenologici

Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all’impiego per cui è destinato. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le parti vegetative della pianta (radici-fusto-foglie). Sementi, bulbi e bulbilli oltre a questi requisiti fenologici devono possedere una facoltà germinativa soddisfacente.

17.4.Chi non si deve accreditare come fornitore?

Sono esonerati dall’accreditamento e dall’emissione del documento di commercializzazione (DDC):

- coloro che producono e vendono a persone o acquirenti non professionalmente impegnati;
- i commercianti al dettaglio;

i piccoli coltivatori che producono e vendono la totalità della produzione nell’ambito del territorio provinciale ad acquirenti non professionalmente impegnati;

-

18.Documento di commercializzazione (DDC)

E' il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna il materiale vegetale e ne attesta la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa (qualità, stato fitosanitario e fenologico).

18.1.Come è fatto il DDC

Deve contenere le seguenti informazioni:

- "QUALITA' CE";
- "ITALIA" o "I";
- "SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA TOSCANA";
- CODICE FORNITORE (attribuito dal Servizio Fitosanitario);
- NOME DEL FORNITORE o RAGIONE SOCIALE;
- N° (identificativo del documento) DI SERIE, DI SETTIMANA O DI PARTITA;
- DATA DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO;
- GENERE E SPECIE (nome comune);
- DENOMINAZIONE DELLA VARIETA' E DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO;
- QUANTITA';
- CATEGORIA (solo per i fruttiferi): C.A.C o certificato;
- N. LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (solo per le ortive);
- NOME DEL PAESE DI PROVENIENZA (se proveniente da Paesi Terzi).

Non è obbligatoria l'emissione di un apposita etichetta: i dati previsti dal DDC possono essere indicati nei documenti che accompagnano la merce (documento di trasporto o fattura accompagnatoria) e debitamente integrati con i dati riportati nei documenti commerciali (ragione sociale del produttore, data di emissione del documento, quantità, genere e specie, denominazione della varietà e del portainnesto). Questo tipo di soluzione è utile per semplificare la procedura di emissione del DDC e crea il cosiddetto "DDC semplificato" (vedi esempio sotto). E' possibile riportare i dati del DDC semplificato su un timbro utilizzato dalla ditta che verrà apposto sul documento

fiscale che accompagna la merce. La numerazione del DDC (numero di serie) deve seguire una numerazione progressiva a partire dal primo DDC emesso nell'anno. E' altresì consentito di numerare i DDC emessi con la stessa numerazione dei documenti di trasporto (documento di trasporto o fattura accompagnatoria).

FAC-SIMILE DI DDC SEMPLIFICATO

Qualità CE

Servizio Fitosanitario Regione Toscana

Italia o I

Codice del fornitore (RUP)

N° di serie xx

Categoria (solo per i fruttiferi): vedi etichetta completa

Paese di provenienza (se proveniente da paesi terzi)

18.2. Quando si deve emettere

I materiali ceduti o commercializzati (fruttiferi, ornamentali e ortaggi) devono essere accompagnati dal DDC, che deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione. Quando il fornitore-produttore cede il materiale ad intermediari (commercianti all'ingrosso o altra figura) deve apporre il DDC sulla minima unità commerciale che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Per le sementi di piante ornamentali e da frutto è valido come DDC il cartellino previsto dalla normativa sulle sementi, integrato con le indicazioni previste dai decreti di commercializzazione.

Per i frutti, quando si tratta di materiali certificati (certificazione volontaria), il cartellino della certificazione costituisce il DDC e dovrà essere integrato con i dati previsti (nome e numero del fornitore e anno di produzione).

18.3. Etichetta sostitutiva al DDC

Fornitori, commercianti, piccoli coltivatori che vendono vegetali a consumatori non professionalmente impegnati, in alternativa al DDC devono apporre un'etichetta o un timbro contenente le seguenti informazioni:

- dati dell'azienda fornitrice
- specie botanica
- varietà.

FAC-SIMILE DI ETICHETTA SOSTITUTIVA

DITTA.....
SEDE
GENERE E SPECIE
VARIETÀ

18.4. FRUTTI FERI

Le norme che regolamentano la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti sono:

- D. Lgs n. 124 del 25 giugno 2010 – “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutteti” Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2016 – 'Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici

ci per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali'.

Ai sensi di queste normative tutte le piante da frutto elencate nell'ALLEGATO 2 (punto 2.5.3.) devono essere sempre accompagnate dal documento di commercializzazione.

Eccezioni:

- Citrus prodotti nella nostra regione in quanto considerate piante coltivate in vaso destinate a rimanere in vaso;
- piante adulte di Prunus spp., Malus spp., e Pyrus spp. coltivate a scopo ornamentale ("da fiore").

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (FRUTTIFERI)

<u>QUALITÀ CE</u>
PAESE DI ORIGINE: ITALIA
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/09/n. autorizzazione. Es.: LI/09/0000)
DITTA.....
SEDE
NUMERO di serie o di lotto..... DATA
GENERE E SPECIE
VARIETÀ PORTINNESTO (se presente)
QUANTITÀ n°
CATEGORIA(*)

(*) Solo per i fruttiferi vale quanto segue:

- categoria C.A.C. (CONFORMITÀ AGRICOLA COMUNITARIA) – i fornitori accreditati devono riportare solo questa categoria.
- Categoria "certificato" ai sensi del D.M. 6 dicembre 2016; vi è poi la "Certificazione volontaria" ai sensi dei DD.MM. 4 maggio 2006 e 20 novembre 2006.

18.5.ORTIVE

Le norme che regolamentano la produzione e commercializzazione di piantine di ortive e del relativo materiale di moltiplicazione sono:

- D. Lgs n. 124 del 7 luglio 2011 – "Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle

piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi”

- D.M. 14 aprile 1997.
- Ai sensi di queste normative tutte le piante ortive elencate nell'ALLEGATO 2 (punto 2.5.3.) devono essere sempre accompagnate dal documento di commercializzazione.

Le piante di ortive e i relativi materiali di moltiplicazione devono essere accompagnati dal DDC solo quando l'acquirente è professionalmente impegnato nella coltivazione.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORTIVE)

<u>QUALITÀ CE</u>
<u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u>
<u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u>
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/09/n. autorizzazione. Es.: LI/09/0000)
DITTA.....
SEDE
NUMERO di serie o di lotto..... DATA
N. DEL LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (Legge 20/4/1976 n. 195)
Nome comune o Nome botanico (1).....
VARIETÀ PORTINNESTO (se presente)
QUANTITÀ n°
Nome del Paese di origine (2)

1. il nome botanico è obbligatorio.
2. da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

18.6.ORNAMENTALI

Le norme che regolamentano la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali sono:

- D. Lgs n. 151 del 19 maggio 2000 – “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;”
- D.M. del 9 agosto 2000 – “Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali

di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151”

Per le piante ornamentali la normativa si applica solamente al materiale di moltiplicazione (talee, gemme da innesto, marze etc.) o nel caso di produzione da piante intere solamente se la pianta ornamentale risultante è destinata ad un’ulteriore commercializzazione.

I materiali di moltiplicazione delle ornamentali devono essere accompagnati dal DDC solo quando l’acquirente è professionalmente impegnato nella coltivazione.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORNAMENTALI)

<u>QUALITÀ CE</u>
<u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u>
<u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u>
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/9/n. autorizzazione. Es.: LI/09/0000)
DITTA.....
SEDE
NUMERO di serie o di lotto..... DATA
Genere, Specie (Nome comune) (1)
Varietà o Portinnesto o Gruppo di appartenenza (2)
QUANTITÀ n°
Nome del Paese di origine (3)

(1) il nome comune è facoltativo

(2) tale dicitura sostituisce l’indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.

(3) da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

19.REGISTRAZIONI A CARICO DEI FORNITORI / ACCREDITATI

Quali registrazioni occorre tenere per chi è accreditato e quali registri compilare?

Registro dei materiali vegetali acquistati, ceduti o prodotti in azienda

I fornitori iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori, possono utilizzare come registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, il registro dei vegetali (registro passaporti) purché questo venga opportunamente integrato dai dati previsti dalla normativa sulla qualità (DDC), ed in particolare dai dati relativi alla varietà ed al codice del fornitore (codice RUP).

Su questo registro vanno riportate tutte le operazioni che riguardano:

- vegetali in fase di produzione;:

- vegetali acquistati per essere conservati o trapiantati (registrazione del DDC);
- vegetali ceduti o venduti a terzi con DDC;
- vegetali ceduti o venduti a terzi con etichetta sostitutiva (registrazione cumulativa alla fine della campagna di commercializzazione).

N.B. I dati possono essere riportati sul registro già in uso per i passaporti delle piante CE, con le opportune modifiche suggerite dal SFR evidenziando la varietà.

ATTENZIONE! Per i materiali prodotti, acquistati e/o ceduti a terzi i registri dei materiali devono essere aggiornati almeno ogni mese. Per i materiali ceduti ad altre categorie (persone non professionalmente impegnate nella produzione) è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione.

Si ricorda di conservare per almeno tre anni i documenti delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e/o delle piante da frutto e per almeno un anno quelli relativi ai materiali di moltiplicazione di ortive e/o piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.b) Registro del processo produttivo

Per ogni lotto di coltivazione occorre registrare:

- identità del materiale specificando genere, specie e varietà (quest'ultima è obbligatoria solo per piante da frutto e ortaggi);
- origine del materiale di partenza (codice produttore-RUP, numero del DDC o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri);
- date di semina, piantagione, trapianto, innesto;
- pratiche colturali e di difesa significative;
- tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate;
- data e modalità dei campionamenti ed il risultato di eventuali analisi (n° di accreditamento del laboratorio e risultati);
- etc...

Il registro del processo produttivo può includere anche il registro utilizzato per annotare la comparsa di sintomi di malattie, trattamenti effettuati ed eventuali campionamenti per analisi di laboratorio.

Deve essere tenuto unicamente da coloro che commercializzano una varietà ornamentale che:

- non è protetta da brevetto;
- non è iscritta ad un registro ufficiale delle varietà di uno Stato dell'UE;
- non è comunemente nota ed è destinata, nella totalità o in parte, a consumatori finali impegnati professionalmente nella coltivazione dei vegetali;

In tal caso il fornitore utilizza un registro aziendale dove sia indicato il nome della varietà e le caratteristiche identificative, sulla base di appositi indici descrittivi.

N.B.: le piantine di ortaggi e le piante da frutto possono essere commercializzate solo se le rispettive varietà risultano indicate nel "Registro nazionale delle varietà".

20. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA (GENETICO-SANITARIA) DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO

Cosa è la certificazione genetica-sanitaria:

è un processo di controllo del ciclo produttivo che consente di produrre materiale certificato da un punto di vista sanitario e genetico, nel rispetto di quanto previsto da disciplinari di produzione (decreti ministeriali 20 novembre 2006).

I suoi scopi si possono così sintetizzare:

- produzione di materiale di qualità superiore sia per gli aspetti genetici che fitosanitari;
- prevenzione della diffusione di malattie di quarantena e qualità;
- miglioramento della qualità delle produzioni frutticole;

- tracciabilità nella filiera.

Quando si deve richiedere la certificazione di materiale di propagazione:

la certificazione genetico-sanitaria è un adempimento a cui le aziende aderiscono su base volontaria ai sensi dei decreti ministeriali 24 luglio 2003 e 4 maggio 2006 che riorganizzano e regolano a livello nazionale la certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, è attivo su tutto il territorio nazionale il servizio di certificazione di prunoidee (susino, albicocco etc...), pomoidee (melo, pero etc...), olivo, agrumi e fragola.

Chi può richiedere la certificazione di materiale di propagazione: possono farne richiesta le ditte vivaistiche che volontariamente intendono aderire al sistema di controllo per il rilascio della certificazione del materiale di propagazione, che sono autorizzate ai sensi degli artt. 19, 20 e 26 del D.lgs. n. 214/2005; che sono in possesso dell'autorizzazione a produrre materiale di propagazione vegetale ai sensi del D.M. 04 maggio 2006, che sono iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e che sono autorizzate all'uso del passaporto delle piante.

Quanto costa: i costi sono ravvisabili nelle marche da bollo e nelle analisi che sono a carico del richiedente.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla certificazione volontaria consultare il sito del SFR Toscana.

21.COMPETENZE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE NELLA NORMATIVA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE

Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua l'istruttoria della domanda, ne verifica la completezza e il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento (adeguatezza dei mezzi e delle strutture produttive, requisiti di professionalità e analisi dei punti critici del processo produttivo) e, in caso positivo, provvede all'accreditamento del fornitori

I compiti del Servizio fitosanitario regionale sono i seguenti:

- provvede all'accreditamento dei fornitori;
- sorveglia e controlla i fornitori almeno una volta l'anno;

- accerta che i metodi elaborati ed applicati dal fornitore per controllare il processo produttivo siano sempre validi;
- nel caso di analisi ufficiali accerta che i campioni siano stati prelevati correttamente e analizzati presso laboratori accreditati;
- esegue ispezioni ufficiali dei materiali a sondaggio per accertare che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni fissate dai decreti;
- provvede all'accREDITAMENTO dei laboratori;
- dispone una volta l'anno l'ispezione dei laboratori accreditati;
- può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dai decreti.

22.LABORATORI ACCREDITATI

Qualora un fornitore accreditato debba effettuare un'analisi ufficiale di laboratorio per verificare i requisiti fitosanitari o quelli di identità varietale, deve rivolgersi ad una struttura appositamente accreditata dal Servizio fitosanitario.

La procedura per l'accREDITAMENTO dei laboratori è la seguente:

1. presentazione di una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui intendono operare;
- 2- il laboratorio deve possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi o per le prove di rispondenza varietale su cui intende operare, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate dai regolamenti attuativi della normativa.

Alla domanda di accREDITAMENTO deve essere allegato l'elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili e il curriculum del personale tecnico - scientifico addetto alle analisi.

ALLEGATI

Allegato 1 - SEDI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Sede di Arezzo

Sede operativa per la provincia di Arezzo

c/o Genio Civile

Via Arrigo Testa, 2

52100 Arezzo

Telefono 0575/359734

Fax 0575/359735

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Sede di Firenze

Direzione Servizio Fitosanitario Regionale, Coordinamento lotte obbligatorie

Sede operativa per le province di Firenze, Prato, Siena nord

Via Pietrapiana, 30

50121 Firenze

Telefono 055 4384076

Fax 055 4383990

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

e-mail per le richieste di certificati fitosanitari per l'export: fitosanitario-certificazione-fi@regione.toscana.it

Sede di Grosseto

Sede operativa per la provincia di Grosseto, Siena sud

Piazza Baccarini, 1 (piano terreno)

58100 Grosseto

Telefono 0564/423760

Fax 0564/423755

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

e-mail per le richieste di certificati fitosanitari per l'export: fitosanitario-certificazione-gr@regione.toscana.it

Sede di Livorno

Sede operativa per la provincia di Livorno

Interporto Amerigo Vespucci – Palazzina Colombo

Via delle Colline 100 - Loc. Guasticce

57014 Collesalveti (LI)

Telefono 055/4385395

Fax 0554385394

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

e-mail per le richieste di certificati fitosanitari per l'export e il rilascio di nulla-osta per l'import: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it

Sede di Pisa

Sede operativa per le province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara

Via Roma, 3

56126 Pisa

Telefono 050/800611

Fax 050/503220

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

e-mail per le richieste di certificati fitosanitari per l'export: fitosanitario-certificazione-pi@regione.toscana.it

Aeroporto Internazionale Galileo Galilei (per l'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci da Paesi terzi):

Piazzale d'Ascanio 1

56121 Pisa

servizio su chiamata tel 366/5851156

e-mail per il rilascio di nulla-osta per l'import: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it

Sede di Pistoia

Sede operativa per la provincia di Pistoia

c/o Genio Civile

Piazza della Resistenza, 54

51100 Pistoia

Telefono 0573/992811

Fax 0573/975255

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

e-mail per le richieste di certificati fitosanitari per l'export: fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it

Laboratorio di diagnostica fitopatologia e di biologia molecolare

Via Ciliegiole 99 (Zona ospedale nuovo)

51100 Pistoia

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

fitosanitario-laboratorio@regione.toscana.it

Sito internet: <http://laboratorio.arsia.toscana.it/>

Allegato 2 – Elenco delle piante regolamentate dal D.Lgs. 214/2005 e dalle norme sull'accreditamento

22.1. Liste vegetali, prodotti vegetali e altre voci regolamentate dal D.Lgs. 214/2005

a) Generi, specie e altri voci soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art 19 del D. Lgs. 214/2005

- Tutte le piante e relativo materiale di propagazione comprese le sementi;
- patate da consumo;
- frutti di Citrus sp, Fortunella (kumquat) e Poncirus (arancio trifogliato);
- vegetali e prodotti vegetali importati da Paesi terzi (vedi sotto punto 2.1.2.);
- legname di cui all'allegato V parte A del D. Lgs.214/05 ;
- micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
- imballaggi in legno con marchio ISPM 15 FAO impiegati nel commercio internazionale

b) Generi e specie di vegetali, prodotti vegetali e altre voci importati da Paesi terzi (D.Lgs. 214/2005 - Allegato 5, parte B sezione 1 e 2)

- Tutte le piante vive importate da Paesi terzi
- Parti di vegetali di:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Acer saccharum	Acero saccharino	USA, Canada
Aegle	Aegle	Tutti i paesi terzi
Aeglopsis	Aeglopsis	Tutti i paesi terzi
Afraegle	Afaegle	Tutti i Paesi terzi
Amelanchier	Amelanchier	Tutti i paesi terzi
Amiris	Amiris	Tutti i paesi terzi
Atlantia	Atlantia	Tutti i paesi terzi
Balsamocitrus	Balsamocitrus	Tutti i paesi terzi
Betula	Betulla	Tutti i paesi terzi
Burkillanthus	Burkillanthus	Tutti i paesi terzi
Calodendrum	Calodendrum	Tutti i paesi terzi
Casimiroa	Casimiroa	Tutti i paesi terzi
Castanea	Castagno	Tutti i paesi terzi
Chaenomeles	Chaneomeles	Tutti i paesi terzi
Choisya	Choisya	Tutti i paesi terzi

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Citropsis	Citropsis	Tutti i paesi terzi
Clausena	Clausena	Tutti i paesi terzi
Coniferales	Tutte le conifere	Tutti i paesi terzi
Cotoneaster	Cotognastro	Tutti i paesi terzi
Crataegus	Biancospino	Tutti i paesi terzi
Cydonia	Melo cotogno	Tutti i paesi terzi
Dendrathera	Crisantemo	Tutti i paesi terzi
Dianthus	Garofano	Tutti i paesi terzi
Eremocitrus	Eremocitrus	Tutti i paesi terzi
Eryobotria	Nespolo giapponese	Tutti i paesi terzi
Esenbeckia	Esenbeckia	Tutti i paesi terzi
Eucalyptus (se destinato ad alcune zone protette della Comunità)	Eucalipto	Tutti i paesi terzi
Fraxinus	Frassini	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Glycosmis	Glycosmis	Tutti i paesi terzi
Gypsophila	Gipsofilia	Tutti i paesi terzi
Juglans ailantifolia	Noce giapponese	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Juglans mandshurica	Noce della Manciuria	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Limonia	Limonia	Tutti i paesi terzi
Malus	Melo	Tutti i paesi terzi
Manihot esculenta in foglie	Manioca	Tutti i paesi terzi
Merrillia	Merrillia	Tutti i paesi terzi
Mespilus	Nespolo comune	Tutti i paesi terzi
Microcitrus	Microcitrus	Tutti i paesi terzi
Murraya	Murraya	Tutti i paesi terzi
Naringi	Naringi	Tutti i paesi terzi
Ortaggi a foglia di Apium	Sedano	Tutti i paesi terzi
Ortaggi a foglia di Eryngium		
Ortaggi a foglia di	Basilico	Tutti i paesi terzi

Ocimum		
Ortaggi a foglia di Limnophila	Limnophila	Tutti i paesi terzi
Pamburus	Pamburus	Tutti i paesi terzi
Photinia davidiana	Fotinia	Tutti i paesi terzi

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Prunus	Pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo, lauroceraso, amarena, prugnolo, ciliegio giapponese, ecc.	Tutti i paesi extra-europei
Pyracantha	Agazzino	Tutti i paesi terzi
Pyrus	Pero	Tutti i paesi terzi
Sorbus	Sorbi	Tutti i paesi terzi
Pelargonium	Geranio	Tutti i paesi terzi
Phoenix	Palma da datteri, ecc.	Tutti i paesi terzi
Populus	Pioppi	Tutti i paesi terzi
Pterocarya rhoifolia	Pterocarya rhoifolia	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Quercus	Cerro, leccio, farnia, rovere, roverella, sughera, ecc.	Tutti i paesi terzi
Severinia	Severinia	Tutti i paesi terzi
Solidago	Solidago	Tutti i paesi terzi
Swinglea	Swinglea	Tutti i paesi terzi
Tetradium	Tetradium	Tutti i paesi terzi
Toddalia	Toddalia	Tutti i paesi terzi
Triphasia	Triphasia	Tutti i paesi terzi
Ulmus davidiana	Ulmus davidiana	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Vepris	Vepris	Tutti i paesi terzi
Zanthoxylum	Zanthoxylum	Tutti i paesi terzi

- Sementi di:

- o Crucifere, Graminae, Trifolium provenienti da Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay;
- o Triticum, Secale e X Triticosecale provenienti da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA;
- o Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi, Capsicum, Helianthus annuus, Solanum lycopersicum, Medicago sativa, Prunus, Rubus, Oryza, Zea mais, Allium

ascalonicum, Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum e Phaseolus provenienti da paesi terzi;

- o Castanea, Dolichos, Mangifera, Beta vulgaris, Gossypium e Phaseolus vulgaris provenienti da paesi terzi se destinati ad alcune zone protette della Comunità

- Tuberi di Solanum tuberosum (patata) provenienti da paesi terzi

- Fiori recisi dei generi suddetti:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Aster	Astro	Tutti i paesi extra-europei
	Calcatreppole	Tutti i paesi extra-europei
Eryngium		
	Iperico	Tutti i paesi extra-europei
Hypericum		
Lisianthus	Eustoma	Tutti i paesi extra-europei
	Orchidee	Tutti i paesi terzi
Orchiaceae		
Rosa	Rosa	Tutti i paesi extra-europei
	Trachelio	Tutti i paesi extra-europei
Trachelium		

- Frutti dei generi suddetti:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Annona	Annona	Paesi extra-europei
	Limone, arancio, mandarino, cedro, ecc.	
Citrus		Tutti i Paesi terzi
Cydonia	Melo cotogno	Paesi extra-europei
Nome botanico	Nome volgare	Provenienza
Dyospiros	Kaki	Paesi extra-europei
Fortunella	Kumquat	Tutti i Paesi terzi
Gossypium (se destinato ad alcune zone protette della Comunità)	Cotone	
		Tutti i Paesi terzi
Malus	Melo	Paesi extra-europei
Mangifera	Mango	Paesi extra-europei
Momordica	Momordica	Tutti i Paesi terzi
Passiflora	Passiflora	Paesi extra-europei
Poncirus e ibridi	Arancio trifogliato	Tutti i Paesi terzi
	Pesco, susino, albicocco, ciliegio, amerena, ecc.	
Prunus		Paesi extra-europei
Psidium	Guava	Paesi extra-europei
Pyrus	Pero	Paesi extra-europei
Ribes	Ribes	Paesi extra-europei
Solanum melongena	Melanzana	Tutti i Paesi terzi
Syzygium	Chiodo di garofano	Paesi extra-europei
Vaccinium	Mirtillo	Paesi extra-europei

Vitis (se destinata ad alcune zone protette della Comunità)	Vite	Tutti i Paesi terzi
---	------	---------------------

- Polline vivo dei generi suddetti:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Amelanchier	Amelanchier	Tutti i Paesi terzi
Chaenomeles	Chaenomeles	Tutti i Paesi terzi
Cotoneaster	Cotognastro	Tutti i Paesi terzi
Crataegus	Biancospino	Tutti i Paesi terzi
Cydonia	Melo cotogno	Tutti i Paesi terzi
Eryobotria	Nespolo giapponese	Tutti i Paesi terzi
Malus	Melo	Tutti i Paesi terzi
Mespilus	Nespolo comune	Tutti i Paesi terzi
Photinia davidiana	Fotinia	Tutti i Paesi terzi
Pyracantha	Agazzino	Tutti i Paesi terzi
Pyrus	Pero	Tutti i Paesi terzi
Sorbus	Sorbo	Tutti i Paesi terzi

- Corteccia di:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Acer saccharum	Acerò saccharino	Tutti i Paesi terzi
Coniferales	Tutte le conifere	Paesi extra-europei
Fraxinus	Frassino	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Juglans ailantifolia	Noce giapponese	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Juglans mandshurica	Noce della Manciuria	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Populus	Pioppo	Tutti i Paesi terzi

Pterocarya rhoifolia	Pterocarya rhoifolia	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Quercus escluso Quercus suber (sughero)	Cerro, leccio, farnia, rovere, roverella, ecc.	Tutti i Paesi terzi

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Ulmus davidiana	Ulmus davidiana	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA

- Legname di:

Nome botanico	Nome comune	Provenienza
Acer saccharum	Acero saccharino	USA, Canada
Nome botanico	Nome volgare	Provenienza
Betula	Betulla	USA, Canada
Castanea	Castagno	Paesi terzi
Coniferales	Tutte le conifere	Paesi extra-europei, Kazakistan, Russia e Turchia
Coniferales se destinato ad alcune zone protette della Comunità	Tutte le conifere	Paesi terzi europei
Fraxinus	Frassino	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Juglans ailantifolia	Noce giapponese	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Juglans mandshurica	Noce della Manciuria	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Platanus	Platano	Svizzera, USA, Armenia
Populus	Pioppo	Continente americano
Pterocarya rhoifolia	Pterocarya rhoifolia	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA
Quercus	Cerro, leccio, farnia, rovere, roverella, sughero, ecc.	USA
Ulmus davidiana	Ulmus davidiana	Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA

- Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide proveniente da Paesi terzi;
- Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali proveniente da:
 - o Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina;
 - o paesi non europei con esclusione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia
- Terra e residui non sterilizzati di *Beta vulgaris* (barbabietola) se destinata ad alcune zone protette della Comunità

Generi e specie soggette all'accreditamento piante e materiali di propagazione di piante ortive e fruttiferi e materiale di propagazione di piante ornamentali

c) Piante ortive e relativo materiale di propagazione

Nome botanico	Nome comune
<i>Allium ascalonicum</i>	Scalognò
<i>Allium cepa</i>	Cipolla
<i>Allium fistulosum</i>	Cipolletta
<i>Allium sativum</i>	Aglio
<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i>	Sedano
<i>Asparagus officinalis</i>	Asparago
<i>Beta vulgaris</i>	Bietola
<i>Brassica oleracea</i>	Cavolo
<i>Brassica pekinensis</i>	Cavolo cinese
<i>Capsicum annum</i>	Peperone
<i>Chicorium endivia</i>	Indivia
<i>Chicorium intybus</i>	Cicoria comune
<i>Citrullus lanatus</i>	Cocomero
<i>Cucumis melo</i>	Melone
<i>Cucumis sativus</i>	Cetriolo
<i>Cucurbita maxima</i>	Zucca
<i>Cucurbita pepo</i>	Zucchini
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
<i>Cynara scolymus</i>	Carciofo
<i>Ducus carota</i>	Carota
<i>Foeniculum vulgare</i>	Finocchio
<i>Lactuca sativa</i>	Lattuga
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Pomodoro
<i>Petroselinum crispum</i>	Prezzemolo

Phaseolus coccineus	Fagiolo americano
Phaseolus vulgaris	Fagiolo
Pisum sativum	Pisello
Raphanus sativus	Ravanello
Rheum spp	Rabarbaro
Scorzonera hispanica	Scorzonera
Solanum melongena	Melanzana
Spinacia oleracea	Spinacio
Nome botanico	Nome comune
Valerianella locusta	Valerianella (songino)
Vicia faba	Fava
Zea mais	Mais

d) Materiale di propagazione di piante ornamentali

- Tutte le specie di piante ornamentali destinate alla propagazione

e) Piante da frutto e relativo materiale di propagazione

Nome botanico	Nome comune
Castanea sativa	Castagno
Citrus spp (con escusione piante a scopo ornamentale)	Agrumi del genere Citrus
Corylus avellana	Nocciolo
Cydonia oblonga	Melo cotogno
Ficus carica	Fico
Fortunella swingle	Kumquat
Fragaria spp	Fragola
Juglans regia	Noce
Malus spp (con escusione piante a scopo ornamentale)	Melo
Olea europea	Olivo
Pistacia vera	Pistacchio
Poncirus spp	Arancio trifogliato, ecc.
Prunus amygdalus	Mandorlo
Prunus armeniaca	Albicocco
Prunus avium (con escusione piante a scopo ornamentale)	Ciliegio
Prunus cerasus	Amareno
Prunus domestica	Susino
Prunus persica (con escusione piante a scopo ornamentale)	Pesco
Prunus salicina	Susino cino-giapponese
Pyrus spp (con escusione piante a scopo ornamentale)	Pero
Ribes sp	Ribes
Rubus spp	Rovo, lampone
Vaccinium sp	Mirtillo

Allegato 3 - DEFINIZIONI

1. Organismo regolamentato: un organismo da quarantena o un organismo regolamentato non da quarantena.
2. Organismo da quarantena: un organismo di potenziale importanza economica per un'area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale.
3. Organismo regolamentato non da quarantena: un organismo non da quarantena la cui presenza interessa solo i vegetali destinati alla piantagione, con un impatto economicamente inaccettabile ed è pertanto regolamentato nel territorio dello Stato importatore.
4. Prodotto regolamentato: qualsiasi vegetale, prodotto vegetale, locale d'immagazzinamento, imballaggio, mezzo di trasporto, contenitore, suolo e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale capace di veicolare o diffondere organismi nocivi, per i quali si reputano necessarie misure fitosanitarie, in particolare quando si tratta di commercio internazionale.
5. Paesi comunitari o unionali: nazioni appartenenti alla UE.
6. "Accreditamento": processo mediante il quale un'azienda oppure un laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare in modo corretto, competente e trasparente nel settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
7. "Campo di produzione": luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati "centro aziendale" ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 214/2005;
8. "Centro aziendale": unità produttiva stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dalla vigente normativa.
9. "Centro di raccolta": centro aziendale nel quale avviene la raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.

10. "Centro di spedizione": centro aziendale nel quale avviene la spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
11. "Centro di trasformazione": centro aziendale nel quale avviene la trasformazione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
12. "Certificazione volontaria genetico-sanitaria": la procedura disciplinata dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale certificato;
13. "Coltivazione - Ricoltivazione": l'insieme delle operazioni tecnico-agricole che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente.
14. "Commercializzazione": la detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M. 27/9/2007.
15. "Commerciante": chi vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale e contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M. 27/9/2007.
16. "Commerciante al dettaglio": chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114).
17. "Commerciante all'ingrosso": chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114).

18. "Imprenditore agricolo": ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
19. "Organismo ufficiale": le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo fitosanitario dei vegetali, dei prodotti vegetali ed altre voci contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005 e dal D.M. 27/9/2007
20. "Constatazione o misura ufficiale": un accertamento effettuato o un provvedimento adottato:
- 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 - 2) da Ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale

21. "lspettore fitosanitario": tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
22. "l spezione ufficiale": controllo effettuato dal Servizio fitosanitario competente per territorio.
23. Laboratorio accreditato": struttura alla quale è riconosciuta, dal Servizio fitosanitario regionale, la competenza ad effettuare, per conto dei produttori, analisi ufficiali per gli organismi nocivi al fine di controllare la qualità del materiale vegetale prodotto.
24. "Lotto": quantità determinata di elementi di un unico prodotto di materiale di moltiplicazione o propagazione, identificabile per l'omogeneità della sua composizione, della sua origine e della sua produzione. Nel settore sementiero, la quantità omogenea non deve superare i limiti di peso indicati nell'allegato 2 del D.P.R. 8/10/1973, n. 1065.
25. "Materiale": tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute.
26. "Materiali di moltiplicazione o propagazione": i vegetali e le parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione delle piante
27. "Materiali di moltiplicazione forestale": i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti nell'Unione europea o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 386/2003. Per fini forestali si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
28. "Materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati": micelio del fungo con capacità di riprodursi e di completare tutte le fasi del ciclo biologico della specie.

- "Ceppo fungino": insieme di materiale fungino della medesima origine genetica, ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre).

29. "Mercato locale": commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

30. "Moltiplicazione" o "Propagazione": la riproduzione di una specie vegetale.

31. "Organismo nocivo": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali.

32. "Produzione sementiera": si intende quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali.

E' altresì considerata produzione a scopo di vendita:

- a) quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti, anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti;
- b) la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.

33. "Terriccio": tipologia di substrato contenente sostanza organica utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito interamente da torba.

34. "Transito": la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.

35. "Vegetali": ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 per vegetali si intendono le piante vive e le parti di piante vive che comprendono:

- a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

- b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
- c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
- d) i fiori recisi;
- e) i rami con foglie;
- f) gli alberi tagliati, con foglie;
- g) le foglie e il fogliame;
- h) le colture di tessuti vegetali;
- i) il polline vivo;
- l) le gemme, le talee, le marze;
- m) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

36. "Vegetali destinati alla piantagione": a) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; b) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione ma destinati ad essere piantati in seguito.

37. "Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale": le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

38. "Vivaio": il luogo dove si effettua la produzione di piante e di materiale di moltiplicazione o di propagazione.

39. "Vivaismo o attività vivaistica": attività agricola che si occupa della produzione di piante, con determinati requisiti di ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei. Può essere specializzato: viticolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, floricolo, forestale, ornamentale.

Si può esercitare solamente previa acquisizione di un'autorizzazione fitosanitaria rilasciata dall'Amministrazione pubblica (Servizio Fitosanitario della Regione)

40. "Zona protetta": ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, per zona protetta si intende una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:

- nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure:

- esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA
VERSIONE N° 3 DEL 29 AGOSTO 2019
ELENCO SEMPLIFICATO DELLE SPECIE DA PASSAPORTO

INDICE

- **Definizioni**
- **sezione 1: PIANTE AD USO AGRICOLO, FORESTALE E ORNAMENTALE** destinati alla piantagione, escluse sementi e frutti
- **sezione 2: SEMENTI, BULBI, TUBERI, RIZOMI** destinati alla piantagione
- **sezione 3: LEGNAME**
- **sezione 4: FRUTTA**
- **sezione 5: POLLINE VIVO**
- **sezione: Zone protette**
- **sezione: Passaporto dei vegetali per la Svizzera**
- **sezione: Esportazione in Paese Terzi - Certificati fitosanitari**
- **sezione: Importazione da Paesi Terzi**

- **Definizioni**

Il **passaporto delle piante** è un documento ufficiale attestante che i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci non sono contaminati da organismi nocivi (allegato IV parte A sez. II del D.Lgs. 214/05). In alcuni casi specifici l'emissione del passaporto è conseguente ad altri provvedimenti legislativi (es. Decisioni comunitarie o disposizioni dei Paesi importatori). Il passaporto delle piante è valido all'interno della U.E. e con alcune limitazioni anche per la Svizzera (v. **sezione "Passaporto dei vegetali per la Svizzera"**). L'emissione del passaporto deve essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale e prevede l'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP). Il passaporto deve accompagnare i vegetali e i prodotti vegetali fino all'ultimo professionista (ossia sono esclusi gli utilizzatori finali non professionalmente impegnati nella produzione e nella commercializzazione). In alcune particolari zone riconosciute indenni dalla presenza di specifici patogeni (v. **sezione "Zone protette"**), i vegetali e i prodotti vegetali devono essere accompagnate da un **passaporto zone protette (ZP)**; negli altri casi è previsto un **passaporto ordinario (ORD)**. Da "**Sezione 1**" a "**Sezione 5**" è riportato il tipo di passaporto che può essere emesso in accompagnamento alle produzioni ottenute in ambito regionale e gli organismi nocivi per i quali l'emissione del passaporto attesta la loro assenza.

Il passaporto si può presentare in forma **descrittiva** e riferito a lotti omogenei per specie botanica (per le piante ZP la sigla deve essere stampata o riportata sull'etichetta) o in forma **semplificata**. Si ricorda che il passaporto semplificato deve essere utilizzato in allegato ad un documento di accompagnamento utilizzato a fini commerciali (es. fattura o documento di trasporto). Il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni relative alle piante vendute (specie botanica e quantità) e indicare le piante "ZP".

E' possibile emettere un **passaporto di sostituzione** se autorizzato dal Servizio Fitosanitario nel caso in cui la partita iniziale, accompagnata da un passaporto delle piante, venga suddivisa in due o più spedizioni o quando due o più partite vengono riunite in un'unica spedizione accompagnata da un passaporto singolo.

Sul passaporto di sostituzione dovrà essere indicato il codice del produttore originario e la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

Passaporto descrittivo			Passaporto semplificato
<p>SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____</p> <p>COD. PRODUTTORE: _____ N. DI SERIE _____</p> <p>SPECIE BOTANICA: _____ QUANTITÀ: _____ PAESE DI ORIGINE: _____</p>	<p>SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE* SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____</p> <p>COD. PRODUTTORE: _____ N. DI SERIE _____ COD. ZONA DI DESTINAZIONE: _____</p> <p>SPECIE BOTANICA: _____ QUANTITÀ: _____ PAESE DI ORIGINE: _____</p>	<p>SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____</p> <p>COD. PRODUTTORE: _____ N. DI SERIE _____ COD. PRODUTTORE ORIGINARIO: _____</p> <p>SPECIE BOTANICA: _____ QUANTITÀ: _____ PAESE DI ORIGINE: _____</p>	<p>SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO PASSAPORTO DELLE PIANTE CE SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</p> <p>CODICE PRODUTTORE N° (09/numero autorizzazione)</p> <p>NUMERO DI SERIE (o di lotto o di settimana)</p>

sezione 1: PIANTE AD USO AGRICOLO, FORESTALE E ORNAMENTALE destinati alla piantagione, escluse sementi e frutti¹

<u>VEGETALI</u>	NOMI COMUNI (esempi)	TIPO PASSAPORTO	Principali organismi nocivi
<i>Abies Mill.</i>	ABETE	ORD	<i>Melampsora medusae</i>
<i>Acacia Dealbata Link</i>	<i>Mimosa</i> (è la tipica mimosa dei fiorai)	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Acacia saligna (labill.) Wendl</i>	Nome Comune: <i>Mimosa a foglie strette</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Acer</i>	Sin.: <i>Acer montano</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>

¹ Si segnala che tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto devono essere indenni da *Clavibacter michiganensis* spp. *sepedonicus* e da *Synchytrium endobioticum*.

<i>pseudoplatanus L.</i>			
<i>Actinidia Lindl</i> ²	KIWI	ORD*	<i>Pseudomonas syringae pv actinidiae</i>
Ajuga L.	TUTTO IL GENERE AJUGA	ZPa2	(passaporto ZPa2 per <i>Bemisia tabaci</i> per IRL, P «Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes», UK,S.) <u>vedi nota nella sezione Zone Protette</u>
<i>Allium porrum L.</i>	PORRO	ORD	<i>Globodera pallida, Globodera rostochiensis</i>
<i>Amaranthus retroflex</i>	Amaranto Comune	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Amelanchier Med.</i>	PERO CORVINO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Anthyllis hermannie L.</i>	Vulneraria Spinosa	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Apium graveolensL.</i>	SEDANO	ORD	TSWV, <i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
ARACEAE (fam.) piante con radici	<i>Acorus spp</i> (ACORUS), <i>Aglaonema spp</i> (AGLAONEMA), <i>Alocasia spp</i> (ALOCASIA), <i>Amorphophallus spp</i> (AMORFOFALLO), <i>Anthurium spp</i> (ANTURIUM), <i>Arisaema spp</i> (ARISEMA), <i>Arisarum spp</i> (ARISARUM), <i>Arum spp</i> (GIGARO), <i>Caladium spp</i> (CALADIUM), <i>Colocasia spp</i> (COLOCASIA), <i>Dieffenbachia spp</i> (DIEFFENBACHIA), <i>Dracunculus spp</i> (SERPENTARIA), <i>Epipremnum spp</i> (EDERA DEL DIAVOLO), <i>Homalomena spp</i> (OMALOMENA), <i>Monstera spp</i> (MONSTERA), <i>Nephtytis spp</i> (NEFTITIS), <i>Philodendron spp</i> (FILODENDRO), <i>Phos spp</i> (PHOTOS), <i>Pistia spp</i> (LATTUGA D'ACQUA), <i>Rhaphidophora spp</i> (RAFIDOFORA), <i>Sauromatum spp</i> (SAUROMATUM), <i>Scindapsus spp</i> (SCINDAPSUS), <i>Spathiphyllum spp</i> (SPATIFILLUM), <i>Syngonium spp</i> (ZAMPA D'OCA), <i>Xanthosoma spp</i> (XANTOSOMA), <i>Zantedeschia spp</i> (CALLA)	ORD	<i>Radopholus similis, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Argyranthemum</i>	CRISANTEMO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>

² Per *Pseudomonas syringae pv actinidiae*: Decisione 2012/756/UE

(= <i>Chrysanthemum</i>) <i>spp</i>			
<i>Artemisia arborescens</i> L.	Nomi Comuni: Assenzio Aromatico, Assenzio Arbustivo, Assenzio Marino	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Nomi Comuni: Asparagus Spinoso e As. Pungente	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Asparagus officinalis</i> L.	ASPARAGO	ORD	<i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Aster spp</i>	ASTRO, SETTEMBRINO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Begonia</i> L.	Begonia	ZPa2*	<i>Bemisia Tabaci</i> (passaporto zpa2 per: IRL, P < Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes >, UK, S). <u>Vedi nota nella sezione Zone protette.</u>
<i>Beta vulgaris</i> L.	BIETA DA ERBETTE, BIETA DA COSTE, BARBABIETOLA ROSSA, BIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA DA FORAGGIO	ORD*	BLCV, <i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Brassica</i> L.	RAVIZZONE, CAVOLO SEDANO, SENAPE BRUNA o INDIANA, RUTABAGA, COLZA, SENAPE NERA, CAVOLO ARRICCIATO, CAVOLO A STELO MIDOLLARE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO MILLETESTE, CAVOLO RAPA, CAVOLO VERZA, CAVOLFIORE, CAVOLO CINESE, RAPA, CIME DI RAPA, CAVOLO ORNAMENTALE	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i> , <i>Globodera pallida</i> , <i>Globodera rostochiensis</i> ,
<i>Calicotome villosa</i> (Poiret) Link	Sparzio Villosa; Ginestra Spinosa	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Calicotome spinosa</i> (L) Link	Sparzio Spinoso, Ginestra spinosa	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Camellia spp.</i> ³	CAMELIA	ORD*	<i>Phytophthora ramorum</i>

<i>Capsicum spp.</i>	PEPERONE, PEPERONCINO	ORD	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> , <i>PSMLO</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i> ,
<i>Casimiroa La Llave</i>	ZAPOTE	ORD*	<i>Trioza erytrae</i>
<i>Castanea Mill.</i>	CASTAGNO	ORD	<i>Cryphonectria parasitica</i>
<i>Catharanthus</i>	Nome Comune: pervinche del Madagascar (Tutto il genere)	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Cedrus Trew</i>	Cedro	ZP a15.1	per la <i>Thaumetopoea pityocampa</i> per l'UK: vedi nota in sezione zone protette)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	ALBERO DI GIUDA	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Chaenomeles spp</i>	COTOGNO GIAPPONESE O DA FIORE	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Chenopodium album</i>	<i>Spinacio selvatico</i> <i>Farinaccio bianco</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Choisya Kunth</i>	<i>Choisya Ternata Kunth</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Cistus L.</i>	Note: <u><i>i Cistus in normativa sono le specie Monspeliensis, Salviifolius, Creticus, Albidus.</i></u> Essendo questi oggetto di diversi ibridi suggeriamo di considerare da passaporto l'intero genere	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Citrus spp. e ibridi</i>	ARANCIO, BERGAMOTTO, POMELO, LIMONE, CEDRO, POMPELMO, MANDARINO, TANGERINO	ORD*	<i>Spiroplasma citri</i> , <i>Phoma tracheiphila</i> , <i>Citrus tristeza virus</i> , <i>Trioza erytrae</i>
<i>Clausena Burm f.</i>	WAMPI	ORD*	<i>Trioza erytrae</i>

³ Per *Phytophthora ramorum*: Decisioni 2002/757/CE e 2004/426/CE

<i>Coffea</i>	<i>Pianta del caffè (tutto il genere)</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Convolvulus cneorum</i>	<i>Arbusto compatto</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Coprosoma Repens (A.Rich)</i>	<i>Alloro della Nuova Zelanda</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Coronilla Glauca L.</i>	<i>Coronilla Glauca</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Coronilla valentina L.</i>	<i>Nome comune: Cornetta di Valenza</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Cotoneaster spp</i>	COTOGNASTRO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Crataegus spp</i>	BIANCOSPINO, AZZERUOLO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Crossanda Salisb</i>	Tutto il genere Crossanda	ZPa2	(passaporto ZPa2 per <i>Bemisia tabaci</i> per IRL, P «Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes», UK,S.) <u>vedi nota nella sezione Zone Protette</u>
<i>Cucumis spp</i>	MELONE, CETRIOLO, CETRIOLINO	ORD	TSWV (Cucumis melo), <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Cydonia spp</i>	COTOGNO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i> , Pear decline MLO
<i>Cytisus scoparius (L) Link</i>	Ginestra dei Carbonai	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Cytisus villosus Pourr.</i>	Citisio Trifloro	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Dendranthema (=Chrysanthemum) spp</i>	Crisantemo	ORD	CSV, TSWV, <i>Didymella ligulicola</i> , <i>Puccinia horiana</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Dimorphoteca</i>	Margherita	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>

<i>fruticosa</i> L.			
<i>Dianthus spp</i>	Garofano	ORD	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> , <i>Pseudomonas caryophylli</i> , <i>Phialophora cinerescens</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Dipladenia A.DC.</i>	Dipladenia	ZPa2*	<i>Bemisia Tabaci</i> (passaporto zpa2 per: IRL, P < Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes >, UK, S). <u>Vedi nota nella sezione Zone protette.</u>
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Sin.: <i>Dodonaea Eriocarpa</i> , <i>D. Sandwicensis</i> , <i>D. Stenocarpa</i> .	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Olivo di Boemia	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Eriobotrya spp</i>	NESPOLO DEL GIAPPONE	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Eremophila Maculata</i> F. Muell.	Spotted Emu Busch	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	<i>Euphorbia prostata</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd	Stella di Natale	ZPa2*	<i>Bemisia Tabaci</i> (passaporto zpa2 per: IRL, P < Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes >, UK, S, FI). <u>Vedi nota nella sezione Zone protette.</u>
<i>Euphorbia terracina</i>	Nome comune: falso capperò	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Euryops chrysanthemoides</i>	<i>Gamolepis chrysanthemoides</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>

<i>Euryops pectinatus</i> L.	<i>Euryops dalla foglia grigia</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Erygeron Sumatrensis</i>	<i>Cespica di Sumatra (nome italiano), sinonimi Conyza naudini Bonnet</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	Coniza di Beunos Aires; sinonimi Conyza bonariensis	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Erysimum spp</i>	<i>Cheiranthus</i> L.	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Exacum spp</i>	Cicendia	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<u><i>Ficus carica</i> L.</u>	Fico Comune	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i> (passaporto ZPa2 per <i>Bemisia tabaci</i> per IRL, P «Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes», UK,S,). <u>vedi nota nella sezione Zone Protette</u>
<i>Fortunella Swingle e ibridi</i>	KUMQUAT	ORD*	<i>Spiroplasma citri, Foma tracheiphila, Citrus tristeza virus, Trioza erytrae</i>
<i>Fragaria</i> L.	FRAGOLA	ORD	<i>ArMV, RRV, StCV, SLRV, SMYEV, TBRV, Xanthomonas fragariae, Aphelenchoides besseyi, Phytophthora fragarie, Globodera pallida, Globodera rostochiensis</i>
<i>Fraxynus Angustifolia</i>	Frassino Ossifillo o Meridionale	ORD*	<u><i>Xylella Fastidiosa</i></u>
<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC	<i>Ginestra di Corsica</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Genista esphedroides</i> DC	<i>Genista spontanea della Sardegna</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Genista x spachiana</i>	<i>Sin. Cytisus racemosus Broom</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>

<i>Genista lucida</i>	<i>Genista lucida</i> Cambess	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Gerbera spp</i>	GERBERA	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Gypsophila spp</i>	GAROFANINO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>GrevilleaJuniperina L.</i>	Nomi comuni: <i>grevillea ginepro o ginepro-foglia o spinoso ragno-fiore</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Junglans L.</i>	Noce	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa e Geosmithia Morbida (compreso il suo vettore Pytyophthorus iuglandis)</i>
<i>Hebe</i>	Tutto il genere	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Helichrysum Italicum (Roth) G.Don</i>	Sinonimi: <i>H. Angustifolia; Gnapholium Italicum. Nomi Comuni: Tignamica. Semprevivo, Perpetuino.</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Helichrysum Stoechas (L.)</i>	<i>Stecade, Tignamica</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Heliotropium europaeum</i>	<i>Erba porraia</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Hibiscus L.</i>	<i>Hibiscus</i>	ZPa2*	<i>Bemisia Tabaci</i> (passaporto zpa2 per:IRL,P < Azzorre,Beira Interior,Beira litoral,Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes >, UK,S,). <u>Vedi nota nella sezione Zone protette.</u>
<i>Humulus lupulus L.</i>	LUPPOLO	ORD*	<i>Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae</i>
<i>Impatiens spp</i>	FIORE VETRO, NUOVA GUINEA	ORD	<i>TSWV, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Lactuca spp</i>	LATTUGA	ORD	<i>TSWV, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Larix Mill.</i>	LARICE	ORD	<i>Melampsora medusae</i>

<i>Laurus nobilis</i> L.	Nome comune :Alloro - Sin.: <i>Laurus undulata</i> e <i>L. vulgaris</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill	Nome comune: Spigo – Sin. <i>Lavandula Officinalis</i> , <i>L. Vera</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Lavandula dentata</i> L.	Nomi Comuni: <i>Lavanda Dentata</i> , <i>Spigonardo</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Nomi Comuni: <i>Lavanda selvatica</i> , <i>Stecade</i> , <i>Steca</i> e <i>Stigadosso</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Lavandula x allardii</i>	(syn. <i>Lavandula x hetetophylla</i>)	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Lavandula x intermedia</i>	Nome comune: <i>Lavandino</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Lavandula x chaytorae</i>	<i>Lavandula chaytorae</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Leucanthemum spp</i>	MARGHERITA	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Lonicera japonica</i> (Thunb)	Caprifoglio del Giappone	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Lupinus spp</i>	LUPINO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Malus spp</i>	MELO	ZPb2*	APMLO (<i>Apple proliferation mycoplasma</i>), <i>Erwinia amylovora</i> ,
<i>Mandevilla Lind.</i>	Mandevilla	ZPa2*	<i>Bemisia Tabaci</i> (passaporto zpa2 per:IRL,P < Azzorre,Beira Interior,Beira litoral,Entre Douro e Minho e

			<i>Tras-os-Montes</i> >, UK,S,). <u>Vedi nota nella sezione Zone protette.</u>
<u>MARANTACEAE</u> (fam)	ES: <i>Calathea spp</i> (PIANTA PAVONE), <i>Ctenanthe spp</i> (CTENANTE), <i>Maranta spp</i> (MARANTA), <i>Stromanthe spp</i> (STROMANTE), <i>Thalia spp</i> (TALIA)	ORD	<i>Radopholus similis</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Medicago Sativa L.</i>	Erba medica	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Mespilus spp</i>	NESPOLO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.</i>	Sinonimi: <i>Metrosideros tomentosa</i> A.Rich. <i>Nania tomentosa</i> (A.Rich.) Kuntze	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Myoporum insulare R.Br.</i>	Nomi Comuni: <i>boobialla comune</i> , <i>ginepro nativo o albero mirtillo</i> Sinonimi: <i>Bertolonia glandulosa</i> Spin; <i>Myoporum adscendens</i> R.Br. <i>Myoporum glandulosum</i> (Spin) Sp; <i>Myoporum mucronulatum</i> A.DC.; <i>Myoporum var serratum. Glandulosum</i> (Spin) Benth. ; <i>Myoporum serratum var. Obovatum</i> Benth. ; <i>Myoporum tasmanicum</i> A.DC. <i>Myoporum</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>

	<i>tetrandrum</i> var. <i>adscendens</i> (R.Br.) ; <i>Myoporum tetrandrum</i> var. <i>glandulosum</i> (Spin) Domin.		
<i>Myrtus communis</i> L.	Nome Comune: <i>Mirto o Mortella</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<u>MUSACEAE</u> (fam)	ES: <i>Ensete</i> (= <i>Musa</i>) spp (BANANO), <i>Heliconia</i> spp (ELICONIA),	ORD	<i>Radopholus similis</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i> + per <i>Musa</i> spp: <i>Ralstonia solanacearum</i>

<i>Nerium oleander</i> L.	Nome Comune : <i>Oleandro</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i> (passaporto ZPa2 per <i>Bemisia tabaci</i> per IRL, P «Azzorre, Beira Interior, Beira litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes», UK,S,). <u>vedi nota nella sezione Zone Protette</u>).
<i>Olea europea</i> L.	Nome comune: <i>Olivo</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Palme</i>	(fusto > 5 cm di diametro) ARECA CATECHU, ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM, ARENGA PINNATA, BORASSUS FLABELLIFER, BRAHEA ARMATA, BUTIA CAPITATA, CALAMUS MERILLII, CARYOTA MAXIMA, CARYOTA CUMINGII, CHAMAEROPS HUMILIS, COCOS NUCIFERA, CORYPHA GEBANGA, CORYPHA ELATA, ELAEIS GUINEENSIS, HOWEA FORSTERIANA, JUBAEA CHILENSIS, LIVISTONA AUSTRALIS, LIVISTONIA DECIPIENS, METROXYLON SAGU, OREODOXA REGIA, PHOENIX CANARIENSIS, PHOENIX DACTYLIFERA, PHOENIX THEOPHRASTI, PHOENIX SYLVESTRIS, SABAL UMBRACULIFERA, TRACHYCARPUS FORTUNEI, WASHINGTONIA SPP.	ORD*	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (ZPa14.2 per UK, Irlanda e P «Azzorre» : <u>vedi nota in sezione Zone protette</u>)
	(fusto > 5 cm di diametro) BRAHEA SPP, BUTIA SPP, CHAMAEROPS SPP., JUBAEA SPP., LIVISTONA SPP., PHOENIX SPP., SABAL SPP., SYAGRUS SPP., TRACHYCARPUS SPP., TRITHINAX SPP., WASHINGTONIA SPP.	ORD	<i>Paysandisia archon</i> (ZPa14.1 per UK, Irlanda e Malta: <u>vedi nota in sezione zone protette</u>)

<i>Pelargonium spp.</i>	GERANIO, PELARGONIO	ORD	<i>Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolia</i>
<i>Pelargonium Graveolens e Pelarg. x fragrans</i>	Pelargonimu Graveolens (Sin. Malvarosa);	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Persea spp.</i>		ORD	<i>Radopholus similis, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Phagnalon saxatile (L.) Cass.</i>	Sinonimi: <i>Gnapholium Saxatile L.- Phagnalon Intermedium DC. Nomi Comuni: Scuderi Angustifoglio</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Phillyrea latifolia L.</i>	Ilatro Comune, Lilatro, Filaria	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Photinia davidiana</i>	STRANVESIA	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Picea A. Dietr.</i>	PECCIO	ORD	<i>Melampsora medusae</i>
<i>Pinus L.⁴</i>	PINO	ORD	<i>Melampsora medusae, Scirrhia pini, Gibberella circinata</i> (Zp a.15.1 per la Thaumetopoea pityocampa per l'UK: vedi nota in sezione zone protette)
<i>Platanus L. (vedi note⁵)</i>	PLATANO	ORD	<i>Ceratocystis platani</i> (ZPc01 per l'UK e IRL: vedi nota sezione zone protette)
<i>Polygala myrtifolia L.</i>	<i>Polygala myrtifolia</i>	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Poncirus Raf. e ibridi</i>	ARANCIO TRIFOGLIATO	ORD*	<i>Spiroplasma citri, Phoma tracheiphila, Citrus tristeza virus, Trioza erytrae</i>

⁴ Per *Gibberella circinata*: Decisione 2007/433/CE

⁵ Le piante di *Platanus spp.* destinate al Regno Unito (UK) devono essere accompagnate da passaporto ZP c01. Questo tipo di passaporto è consentito solo per le piante di *Platanus spp.* coltivate per il loro intero ciclo produttivo nel Comune di Pistoia riconosciuto come zona esente da *Ceratocystis platani* (v. Sezione "Zone protette"). Coloro che sono interessati a inviare piante di *Platanus spp.* nel Regno Unito (UK) devono fare richiesta di autorizzazione a questo SFR.

<i>Populus L.</i>	PIOPPO	ORD	<i>Melampsora medusae</i>
<i>Prunus L. (ad eccezione del P. laurocerasus e Prunus lusitanica)</i>	Pesco, nettarina; albicocco, mandorlo, susino, mirabolano, ciliegio, pado, prugnolo	ORD*	<i>Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, Xanthomonas arboricola pv pruni , PPV, Pseudomonas syringae (pv.) persicae + Xylella fastidiosa (ZPb3 Xanthomonas arboricola pv pruni per l'UK: <u>vedi nota in sezione zone protette</u>)</i>
<i>Prunus Laurocerasus e P. lusitanica</i>	Lauroceraso e alloro del Portogallo	ORD	<i>Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, Xanthomonas arboricola pv pruni , PPV, (ZPb3 per Xanthomonas arboricola pv pruni per l'UK: <u>vedi nota in sezione zone protette</u>)</i>
<i>Pseudotsuga Carr.</i> ⁶	DUGLASIA	ORD	<i>Melampsora medusae, Gibberella circinata (per Pseudotsuga menziesii)</i>
<i>Pterocarya L.</i>	Tutto il genere (famiglia Juglandaceae)	ORD	<i>Geosmithia Morbida (compreso il suo vettore Pytyophthorus iuglandis)</i>
<i>Pyracantha spp</i>	AGAZZINO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora.</i>
<i>Pyrus spp</i>	PERO	ZPb2*	<i>PDML0 (pear decline mycoplasma), Erwinia amylovora</i>
<i>Quercus L. (vedi note⁷)</i>	QUERCIA	ORD	<i>Cryphonectria parasitica: per questo parassita La CZ, l'IRL la S e l'UK sono diventate ZP per cui va emesso il Passaporto Zpc.02 a seguito dei controlli ufficiali fatti da questo SFR. (vedi nota in sezione Zone protette) (Zpa.16 per la Thaumetopoea processionea per l'Irlanda e alcune zone protette dell'UK: (vedi nota in sezione Zone protette)</i>
<i>Quercus suber</i>	Sughera	ORD*	<i>Xylella fastidisa</i>
<i>Rhamnus alaternus L.</i>	Nomi comuni: Alaterno, Ranno lanterno, Linterno, Purrolo o Ilatro.	ORD*	<i>Xylella fastidisa</i>
<i>Rhododendron spp.</i> ⁸	RODODENDRO E AZALEA AD ECCEZIONE DI R. SIMSII (AZALEA INDICA)	ORD*	<i>Phytophthora ramorum</i>

⁶ Per *Gibberella circinata*: Decisione 2007/433/CE

⁷ Le piante di *Quercus spp.*, ad esclusione di *Quercus suber*, destinate al Regno Unito e all'Irlanda devono essere accompagnate da un apposito documento ufficiale di cui deve essere fatta richiesta al Servizio Fitosanitario (v. sezione "Zone protette").

⁸ Per *Phytophthora ramorum*: Decisioni 2002/757/CE e 2004/426/CE

<i>Rosa canina</i>	<i>Rosa selvatica</i>	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Rosmarinus officinalis L.</i>	Nome comune: Ramerino	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Rubus L.</i>	ROVO, MORA, LAMPONE	ORD	ArMV, RRV, SLRV, TBRV
<u>SOLANACEAE</u> (fam.)	ES: <i>Atropa spp</i> (BELLADONNA), <i>Browallia spp</i> (VIOLETTA A CESPUGLIO), <i>Brugmansia spp</i> (TROMBONE D'ANGELO), <i>Brunfelsia spp</i> (BRUNFELSIA), <i>Capsicum spp</i> (PEPERONCINI), <i>Cestrum spp</i> (CESTRO), <i>Cyphomandra spp</i> (ALBERO DEI POMODORI), <i>Datura spp</i> (DATURA, STRAMONIO, TROMBA), <i>Lycium barbarum</i> (GOJI), <i>Nicotiana spp</i> (NICOTIANA), <i>Nierembergia spp</i> (NIEREMBERGIA), <i>Petunia spp</i> (PETUNIA), <i>Physalis spp</i> (ALCHECHENGI, LANTERNA), <i>Salpiglossis spp</i> (SALPIGLOSSIS), <i>Schizanthus spp</i> (ORCHIDEA DEL POVERO), <i>Solandra spp</i> (SOLANDRA), <i>Solanum lycopersicum</i> (POMODORO), <i>Solanum jasminoides</i> (GELSOMINO DI NOTTE), <i>Solanum melongena L.</i> (MELANZANA), <i>Streptolosen spp</i> (STREPTOLOSEN)	ORD	PSMLO, <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i> + - per <i>Capsicum annuum L.</i> , <i>Solanum melongena L.</i> : <i>Ralstonia solanacearum</i> , <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> - per <i>Solanum lycopersicum L.</i> : Tomato yellow leaf curl virus, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> , <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> <i>Ralstonia solanacearum</i> - per <i>Nicotiana</i> : <i>Ralstonia solanacearum</i>
<i>Sorbus spp</i>	SORBO	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
<i>Spinacia L.</i>	SPINACIO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Spartium junceum L.</i>	Nome comune: ginestra odorosa conosciuta anche come ginestra di Spagna.	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<u>STRELITZIACEAE</u> (fam)	ES: <i>Ravenala spp</i> (ALBERO DEL VIAGGIATORE), <i>Strelitzia spp</i> (FIORE UCCELLO PARADISO)	ORD	<i>Radopholus similis</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>
<i>Streptocarpus</i>	Primula del Capo	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>

<i>Tanacetum spp</i>	TANACETO	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Teucrium capitatum L.</i>	Camedrio a testa grossa	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Tsuga spp</i>	Tsuga	ORD	<i>Melampsora medusae</i>
<i>Ulex Europaeus L.</i>	Ginestra spinosa	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Ulex minor (Roth)</i>	Ginestra nana	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Ulmus L.</i>	Olmo	ORD	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i> (Zpb.1 per UK, vedi nota in sezione zone protette)
<i>Vepris Comm.</i>		ORD*	<i>Trioza erytrae</i>
<i>Vitis vinifera L.</i>	VITE	ORD*	<i>Grapevine flavescence doree MLO, Xylophilus ampelinus, Daktulosphaira (= Viteus, Phylloxera) vitifolii, Xylella fastidiosa.</i>
<i>Verbena spp</i>	VERBENA	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>
<i>Veronica elliptica L.</i>	Hebe elliptica, Veronica Decussata etc	ORD*	<i>Xylella Fastidiosa</i>
<i>Viburnum spp.</i> ⁹	VIBURNI, FRANCESINE	ORD*	<i>Phytophthora ramorum</i>
<i>Vinca</i>	Nome comune: Pervinca. (tutto il genere)	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Westringia fruticosa (Wild.) Druce</i>	Arbusto sempreverde di origine Australiana simile al rosmarino.	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Westringia glabra</i>	Arbusto sempreverde comunamente noto come Violet Westringia	ORD*	<i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Zanthoxylum L.</i>	PEPE DI SICHUAN	ORD*	<i>Trioza erytrae</i>
ATTENZIONE: tutti i vegetali di SPECIE ERBACEE, ad	SPECIE ERBACEE, ORTIVE, OFFICINALE E ORNAMENTALI ANNUALI E PERENNI	ORD	<i>Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii</i>

⁹ Per *Phytophthora ramorum*: Decisioni 2002/757/CE e 2004/426/CE

eccezione delle Graminacee			
----------------------------	--	--	--

sezione 2: SEMENTI, BULBI, TUBERI, RIZOMI destinati alla piantagione (sotto ogni singolo genere seguire il dettaglio dell'organo destinato alla piantagione che deve essere accompagnato dal passaporto)

<i>Allium ascalonicum</i> <i>Allium cepa</i> <i>Allium schoenoprasum</i> <i>Allium porrum</i> (semi e bulbi)	SCALOGNO CIPOLLA, CIPOLLOTTO, CIPOLLINA ERBA CIPOLLINA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Asparagus spp</i> (rizoma)	ASPARAGO	ORD	<i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Camassia spp</i> (bulbi)	GIGLIO AMERICANO	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Chionodoxa spp</i> (bulbi)	CHIONODOXA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Crocus flavus</i> WESTON "Golden Yellow"	Crocus giallo olandese	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Ditylenchus destructor</i>
<i>Dahlia spp</i> (bulbi)	DALIA	ORD	<i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Galanthus spp</i> (bulbi)	BUCANEVE	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Galtonia Candicans</i> (bulbi)	GIACINTO DEL CAPO	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Gladiolus Tourn.</i> (cormi)	Cultivar nane e relativi ibridi come: <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort, <i>Gladiolus ramosus</i> hort. E <i>Gladiolus tumbergnii</i> hort.	ORD	<i>Ditylenchus destructor</i> , <i>Globodera pallida</i> e <i>Globodera rostochiensis</i>
<i>Heliantus annus</i> (semi)	GIRASOLE	ORD	<i>Plasmopara halstedii</i>

<i>Hyacinthus spp</i> (bulbi)	GIACINTO	ORD	<i>Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Globodera pallida e Globodera rostochiensis</i>
<i>Iris spp</i> (Rizomi)	IRIS	ORD	<i>Ditylenchus destructor, Globodera pallida e Globodera rostochiensis</i>
<i>Medicago sativa L.</i> (semi)	ERBA MEDICA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci, Clavibacter michiganensis spp. insidiosus.</i>
<i>Ismene (=ymenocallis)</i> <i>spp</i> (bulbi)	Narcisio peruviano	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Lilium spp</i> (bulbi)	GIGLIO	ORD	<i>Globodera pallida e Globodera rostochiensis</i>
<i>Muscari spp</i> (bulbi)	MUSCARI, LAMPASCIONE	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Narcissus spp</i> (bulbi)	NARCISO	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci, Globodera pallida e Globodera rostochiensis</i>
<i>Ornithogalum spp</i> (bulbi)	LATTE DI GALLINA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Pinus e Pseudotsuga</i>	Semi e Coni destinati alla piantagione	ORD	<i>Gibberella Circinata</i>
<i>Phaseolus spp</i> (semi)	FAGIOLO, FAGIOLINO, CORNETTO, Etc.	ORD	<i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli</i>
<i>Puschkinia spp</i> (bulbi)	PUSCHINIA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Scilla spp</i> (bulbi)	SCILLA	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<i>Solanum lycopersicum</i> (semi)	POMODORO	ORD	<i>Clavibacter michiganensis spp michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>
<i>Solanum tuberosum</i> (tubero)	PATATA	ORD*	<i>Ralstonia solanacearum, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp</i>

			<i>sepedonicus, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylenchus destructor</i>
<i>Tigridia spp (bulbi)</i>	TIGRIDIA	ORD	<i>Ditylenchus destructor</i>
<i>Tulipa spp (bulbi)</i>	TULIPANO	ORD	<i>Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor, Globodera pallida e Globodera rostochiensis</i>

sezione 3: LEGNAME

<i>Platanus spp</i> (legname con o senza corteccia, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale)	PLATANO;	ORD*	<i>Ceratocystis platani</i> Vedi il punto 31 dell'all IV sez II della Direttiva UE 2019/523 relativo agli spostamenti dei macchinari utilizzati per la potatura dei platani.
<i>Juglans L. e Pterocarya L.</i> (legname con o senza corteccia, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale)	Noce e Pterocarya	ORD*	<i>Geosmithia Morbida</i> (compreso il suo vettore <i>Pytyophthorus iuglandis</i>) Vedi al punto 2.1 - 2.2 e 2.3 allegato IV sez II della direttiva UE 2019/523 i requisiti che devono avere il legname e la corteccia separata per poter circolare nel territorio dell'UE

sezione 4: FRUTTA

<i>Citrus, Fortunella e Poncirus e ibridi</i> (frutti con foglie e peduncoli)	CLEMENTINA etc.	ORD*	<i>Spiroplasma citri, Phoma tracheiphila, Citrus tristeza virus, Trioza erytrae</i>
---	-----------------	------	---

sezione 5: POLLINE VIVO

<u>ROSACEAE</u> (fam) Pomoideae, vedi elenco	Esempi: melo, pero, piracantha, cotoneaster, biancospino, sorbo, nespolo, stranvesia	ZPb2*	<i>Erwinia amylovora</i>
---	--	-------	--------------------------

<i>Erwinia</i>			
<i>Actinidia spp</i>	Kiwi	ORD*	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>

sezione: ZONE PROTETTE

ATTENZIONE! La Toscana è riconosciuta Zona Protetta per *Erwinia amylovora* (Fuoco batterico), patogeno contraddistinto dalla sigla “b2” (Reg. 690/2008). I vegetali sensibili ad *Erwinia amylovora* (come indicato nelle sezioni precedenti) possono essere acquistati solo se accompagnati da passaporto ZP b2 e debbono essere venduti con emissione di passaporto ZP b2. Di seguito l'elenco delle zone protette italiane ed europee da cui le aziende della Toscana possono acquistare piante ZPb2: E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).

Le aziende vivaistiche ricadenti nelle zone sopra elencate sono autorizzate ad emettere passaporti ZPb2. E' consentito per le aziende vivaistiche non ricadenti in zone protette (es. aziende del Belgio, dell'Olanda, ect...) emettere il passaporto ZPb2 se autorizzate dal loro Servizio Fitosanitario. In questo caso è opportuno da parte della ditta acquirente verificare il possesso di tale autorizzazione presso l'azienda vivaistica contattata.

ATTENZIONE! Le regioni sotto elencate sono dichiarate Zone Protette per parassiti presenti in Italia/Toscana. Pertanto non è possibile emettere passaporti ZP e quindi esportare le specie vegetali e i prodotti vegetali sotto indicati in tali zone, salvo alcune eccezioni di cui viene data evidenza.

ITALIA (I) ⇒ Vegetali di *Vitis vinifera* nelle regioni Basilicata, Puglia e Sardegna

Grecia (EL) ⇒ Legname di conifere con corteccia; cortecce di conifere; vegetali di *Abies*, *Larix*, *Pinus* e *Pseudotsuga* di alt. sup. 3 m; vegetali di *Picea* di qualsiasi misura; vegetali di *Eucalyptus*; sementi di *Gossypium*; frutti con foglie e peduncoli di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi (ecluse *Argolida* e *Chania*).

Irlanda (IRL) ⇒ Legname di conifere e castanea con corteccia; cortecce di conifere e castanea; vegetali di *Castanea*; vegetali di *Abies*, *Larix*, *Picea*, *Pinus* e *Pseudotsuga* di qualsiasi misura; tuberi di patata, vegetali di *Allium porrum*, *Apium*, *Beta*, *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus*; sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto. Il legname di *Quercus* L, escluso il legname privo di corteccia, e la corteccia separata sono vietati per la *Cryphonectria parasitica*.

Per quanto concerne ***Platanus spp.***, il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, a seguito di indagini effettuate per più anni, ha dichiarato **il territorio del comune di Pistoia “zona esente” da *Ceratocystis platani*** (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. I vegetal di *Platanus spp.* coltivati per il loro intero ciclo vitale nel territorio del comune di Pistoia

possono essere inviati in Irlanda (IRL) accompagnati dal passaporto ZONE PROTETTE (ZPc01).

Passaporto Zpa.16 per vegetali di *Quercus* spp., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata ad una altezza di 1,2 m dal colletto della radice (è esclusa la *Quercus Suber*): Per inviare *Quercus* spp, ad esclusione di *Quercus suber*, il D.G.R. n 18849 del 21-12-2017 consente, alle imprese già in possesso del passaporto per zone protette, di emettere il passaporto **Zpa.16 per la *Thaumetopoea processionea*** a seguito della **relativa richiesta fatta tramite DUA di ARTEA.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea, richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Per questo genere l'IRL è diventata ZP anche per la *Criphonectria parasitica*, per cui va emesso il Passaporto Zpc.02 a seguito dei controlli ufficiali fatti da questo SFR.

Passaporto Zpa.14.1 per *Paysandisia Arc*, per le Palme destinate in Irlanda. Le imprese già in possesso del passaporto ZP, che intendono inviare in Irlanda, le palme riportate nel prospetto della *Paysandisia Arc.*, con fusto superiore a 5 cm, devono richiedere singolarmente, l'autorizzazione per l'emissione del passaporto sopra indicato, seguendo le **linee guida previste dal D.G.R. del 21/12/2017 n° 18849, allegato B. L'autorizzazione va richiesta tramite una DUA di Artea.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea, richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Passaporto Zpa.14.2 per *Rhyncophorus Ferrugineus* per le Palme destinate in Irlanda.

Il D.G.R. n 18849, consente alle aziende già in possesso di autorizzazione del passaporto per Zone Protette, di emettere il passaporto ZP sopra indicato per le palme, riportate nel prospetto, con fusto superiore a 5 cm e coltivate per tutto il loro ciclo di vita nelle **aree indenni** della Regione Toscana (**vedi sistema cartografico del SFR della Toscana, portale Agroambiente**). **L'autorizzazione va richiesta tramite DUA di Artea.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Si ricorda che i generi di palme che coincidono con quelli presenti nel prospetto per la *Paysandisia Arc.* (*Brahea*, *Chamaerops*, *Phoenix* etc.), anche se provengono da un'area indenne da *Rhyncophorus F.*, sono soggette a divieto fino a che non sono ottemperate le indicazioni previste dalle linee guida dell'allegato B del D.G.R n 18849.

* **Passaporto ZPa2 per *Bemisia Tabaci*:** In merito alla Direttiva di Esecuzione (UE) 2017/1279 del 14 luglio 2017, allegato IV parte B, è fatto divieto di commercializzazione verso l'Irlanda, di vegetali di ***Begonia L.***, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, tuberi e dei cormi, e vegetali di ***Dipladenia A.DC*, *Ficus L.*, *Hibiscus L.*, *Mandevilla lindl* e *Nerium oleander L.***, destinati alla piantagione escluso le sementi. La Direttiva di Esecuzione 2019/523 ha aggiunto anche i generi: ***Ajuga* e *Crossandra***. **Tale divieto può essere superato per i vegetali per i quali è dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale (da parte del SFR) immediatamente prima del loro spostamento e risultano indenni da *Bemisia Tabaci*.**

Questo divieto vale anche per talee e vegetali di ***Euphorbia pulcherrima*** (*Stella di Natale*), **fatta eccezione per i vegetali per i quali è dimostrato dall'imballaggio, dallo sviluppo del fiore o qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante (in questo caso non serve il sopralluogo preventivo da parte del Servizio Fitosanitario).**

Relativamente al passaporto ZPa2, si ricorda che non va fatta richiesta tramite DUA di ARTEA, basta essere già autorizzati all'emissione del passaporto ZP.

Regno unito (UK) ⇒ Legname di conifere, castanea e platano con corteccia; cortecce di conifere e castanea; vegetali di *Picea* e *Larix* di qualsiasi misura per Irlanda del

Nord e per le restanti regioni di UK vegetali di Abies, Larix, Pinus, Picea, Pseudotsuga di alt. sup. 3 m; Larix e Picea di qualsiasi misura per Isola di Man e Jersey; vegetali di Castanea; tuberi di patate (limitatamente all'Irlanda del Nord); vegetali di Allium porrum, Apium, Beta, Brassica napus, Brassica rapa e Dacus (limitatamente all'Irlanda del Nord); sementi di Beta vulgaris da foraggio e da orto (limitatamente all'Irlanda del Nord);

Il legname di Quercus L, escluso il legname privo di corteccia, e la corteccia separata sono vietati per la Cryphonectria parasitica.

Per quanto concerne **Platanus spp.**, il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, a seguito di indagini effettuate per più anni, ha dichiarato **il territorio del comune di Pistoia "zona esente" da Ceratocystis platani** (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. I vegetali di Platanus spp. coltivati per il loro intero ciclo vitale nel territorio del comune di Pistoia possono essere inviati nel Regno Unito (UK) accompagnati dal passaporto ZONE PROTETTE (ZPc01).

Passaporto Zpa.16 : per i vegetali di **Quercus spp** con una circonferenza di almeno 8 cm misurata ad una altezza di 1,2 m dal colletto della radice, per il parassita **Thaumetopoea processionea (è esclusa la Quercus Suber)**. Tutto il Regno Unito è ZP ad eccezione delle unità amministrative locali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; distretto di Elmbridge; distretto di Epsom and Ewell; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Kingston upon Thames; distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth e West Berkshire).

Per inviare **Quercus spp**, ad esclusione di Quercus suber, nel Regno Unito, **il D.G.R. n 18849 del 21-12-2017** consente, alle imprese già in possesso del passaporto per zone protette, di emettere il passaporto **Zp a.16** per la **Thaumetopoea processionea** a seguito della **relativa richiesta fatta tramite DUA di ARTEA**.

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Per questo genere l'UK è diventata ZP anche per la Criphtonectria parasitica, per cui va emesso il Passaporto Zpc.02 a seguito dei controlli ufficiali fatti da questo SFR.

Passaporto Zpa.14.1 per Paysandisia Arc, per le Palme destinate nell'U.K. . Le imprese già in possesso del passaporto ZP, che intendono inviare inell'U.K., le palme riportate nel prospetto della Paysandisia Arc., con fusto superiore a 5 cm, devono richiedere singolarmente, l'autorizzazione per l'emissione del passaporto sopra indicato, seguendo le **linee guida previste dal D.G.R. del 21/12/2017 n° 18849, allegato B. L'autorizzazione va richiesta tramite una DUA di Artea.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea, richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Passaporto Zpa.14.2 per Rhyncophorus Ferrugineus per le Palme destinate nell'U.K. .

Il D.G.R. n 18849, consente alle aziende già in possesso di autorizzazione del passaporto per Zone Protette, di emettere il passaporto ZP sopra indicato per le palme, riportate nel prospetto, con fusto superiore a 5 cm e coltivate per tutto il loro ciclo di vita nelle **aree indenni** della Regione Toscana (**vedi sistema cartografico del SFR della Toscana, portale Agroambiente**). **L'autorizzazione va richiesta tramite DUA di Artea.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Si ricorda che i generi di palme che coincidono con quelli presenti nel prospetto per la Paysandisia Arc. (Brahea, Chamaerops, Phoenix etc.), anche se provengono da un'area indenne da Rhyncophorus F., sono soggette a divieto fino a che non sono ottemperate le indicazioni previste dalle linee guida dell'allegato B del D.G.R n 18849.

Passaporto Zpb.1 per Candidatus Phytoplasma Ulmi per li vegetali di Ulmus L. destinate nell' UK.

Il D.G.R. n 18849, consente alle imprese già in possesso del passaporto per zone protette, l'emissione del passaporto sopra indicato per i vegetali di Ulmus L. destinati nel Regno Unito, a seguito della **relativa richiesta fatta tramite DUA di ARTEA**.

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Passaporto ZPb3 per Xanthomonas arboricola pv.pruni per i vegetali di Prunus spp. destinati nell'UK.

Le imprese che intendono inviare nell'UK le piante di Prunus spp., devono richiedere singolarmente l'autorizzazione per l'emissione del passaporto sopra indicato, seguendo le linee guida previste dal D.G.R. del 21/12/2017 n° 18849, allegato A. L'autorizzazione va richiesta tramite una DUA di Artea.

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

Passaporto Zpa.15.1 per Thaumetopoea pityocampa per le piante di Pinus spp e Cedrus spp destinati nell'UK.

Le imprese che intendono inviare nell'UK le piante di Pinus spp., devono richiedere singolarmente l'autorizzazione per l'emissione del passaporto sopra indicato, seguendo le linee guida previste dal D.G.R. del 21/12/2017 n° 18849, allegato A. L'autorizzazione va richiesta tramite una DUA di Artea.

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

* **Passaporto ZPa2 per Bemisia Tabaci:** In merito alla Direttiva di Esecuzione (UE) 2017/1279 del 14 luglio 2017, allegato IV parte B, è fatto divieto di commercializzazione verso l'U.K., di vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, tuberi e dei cormi, e vegetali di Dipladenia A.DC, Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla lindl e Nerium oleander L., destinati alla piantagione escluso le sementi. La Direttiva di Esecuzione 2019/523 ha aggiunto anche i generi: Ajuqa e Crossandra Tale divieto può essere superato per i vegetali per i quali è dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale (da parte del SFR) immediatamente prima del loro spostamento e risultano indenni da Bemisia Tabaci.

Questo divieto vale anche per talee e vegetali di Euphorbia pulcherrima (Stella di Natale), fatta eccezione per i vegetali per i quali è dimostrato dall'imballaggio, dallo sviluppo del fiore o qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante (in questo caso non serve il sopralluogo preventivo da parte del Servizio Fitosanitario).

Relativamente al passaporto ZPa2, si ricorda che non va fatta richiesta tramite DUA di ARTEA, basta essere già autorizzati all'emissione del passaporto ZP.

Francia (F) ⇒ Tuberi di patata (limitatamente alla Bretagna); vegetali di Allium porrum, Apium, Beta, Brassica napus, Brassica rapa, Dacus (limitatamente alla Bretagna); sementi di Beta vulgaris da foraggio e da orto (limitatamente alla Bretagna); vegetali di Vitis vinifera nelle regioni Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citty, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena.

Cipro (CY) ⇒ Legname di conifere con cortecce; cortecce di conifere; vegetali di Abies, Larix, Pinus, Picea, di alt. sup. 3 m, vegetali e frutti di Vitis L.

Spagna (E) ⇒ sementi di Gossiphium (limitatamente all'Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia); sementi di Mangifera (limitatamente a Granada e Malaga).

Portogallo (P) ⇒ Vegetali di Eucaliptus (limitatamente alle Azzorre); tuberi di patate (limitatamente alle Azzorre); vegetali di Allium porrum, Apium, Beta, Brassica napus, Brassica rapa, Dacus L. (limitatamente alle Azzorre); sementi di Beta vulgaris da foraggio e da orto (limitatamente alle Azzorre); sementi di Mangifera (limitatamente a Allentejo, Algarve e Madeira); frutti con foglie e peduncoli di Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi (esclusi Algarve e Madera).

Passaporto Zpa.14.2 per Rhyncophorus Ferrugineus per le Palme destinate nelle Azzorre(P).

Il D.G.R. n 18849, consente alle aziende già in possesso di autorizzazione del passaporto per Zone Protette, di emettere il passaporto ZP sopra indicato per le palme, riportate nel prospetto, con fusto superiore a 5 cm e coltivate per tutto il loro ciclo di vita nelle **aree indenni** della Regione Toscana (**vedi sistema cartografico del SFR della Toscana, portale Agroambiente**). **L'autorizzazione va richiesta tramite DUA di Artea.**

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea richiesta specifica tramite DUA di Artea.

* **Passaporto ZPa2 per Bemisia Tabaci:** In merito alla Direttiva di Esecuzione (UE) 2017/1279 del 14 luglio 2017, allegato IV parte B, è fatto divieto di commercializzazione verso alcune zone del Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Monho e Tras-os-Montes) di vegetali di **Begonia L.**, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, tuberi e dei cormi, e vegetali di **Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla lindl e Nerium oleander L.**, destinati alla piantagione escluso le sementi.

La Direttiva di Esecuzione 2019/523 ha aggiunto anche i generi: **Ajuja e Crossandra**

Tale divieto può essere superato per i vegetali per i quali è dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale (da parte del SFR) immediatamente prima del loro spostamento e risultano indenni da Bemisia Tabaci.

Questo divieto, nelle stesse zone, vale anche per talee e vegetali di **Euphorbia pulcherrima** (Stella di Natale), **fatta eccezione per i vegetali per i quali è dimostrato dall'imballaggio, dallo sviluppo del fiore o qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante (in questo caso non serve il sopralluogo preventivo da parte del Servizio Fitosanitario).**

Relativamente al passaporto ZPa2, si ricorda che non va fatta richiesta tramite DUA di ARTEA, basta essere già autorizzati all'emissione del passaporto ZP.

Limitatamente alle Azzorre, tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati in pieno campo (divieto causato dal nematode *Globodera pallida* e *G.Rostochiensis*);

Lituania (LT) ⇒ Patate, vegetali di *Allium porrum*, *Apium L.*, *Beta L.*, *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus L.*, sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto.

Lettonia (LV) ⇒ Tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati in pieno campo (divieto causato dal nematode *Globodera pallida*).

Slovenia (SI) ⇒ Tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati in pieno campo (divieto causato dal nematode *Globodera pallida*).

Repubblica Ceca (CZ) ⇒ Legname di Castanea con corteccia; cortecce di Castanea; vegetali di Castanea; vegetali di *Vitis vinifera*.

Il legname di *Quercus L.*, escluso il legname privo di corteccia, e la corteccia separata sono vietati per la *Cryphonectria parasitica*.

Per i vegetali destinati alla piantagione di Quercus L, la CZ è diventata ZP sempre per la Criphtonectria parasitica.

In questo caso si può emettere il Passaporto Zpc.02 a seguito dei controlli ufficiali fatti da questo SFR.

Slovacchia (SK) ⇒ Tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto coltivati in pieno campo (divieto causato dal nematode *Globodera pallida*).

Finlandia (FI) ⇒ Tutti i vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati in pieno campo (divieto causato dal nematode *Globodera pallida*); tuberi di patata; vegetali di *Allium porrum*, *Apium*, *Beta*, *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus*; sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto.

Svezia (S) ⇒ Cortecce di Castanea; legname di Castanea; vegetali di Castanea; Il legname di Quercus L, escluso il legname privo di corteccia, e la corteccia separata sono vietati per la Cryphonectria parasitica.

Per i vegetali destinati alla piantagione di Quercus L, la CZ è diventata ZP sempre per la Criphtonectria parasitica .In questo caso si può emettere il Passaporto Zpc.02 a seguito dei controlli ufficiali fatti da questo SFR.

***Passaporto ZPa2 per Bemisia Tabaci:** In merito alla Direttiva di Esecuzione (UE) 2017/1279 del 14 luglio 2017, allegato IV parte B, è fatto divieto di commercializzazione verso l'a Svezia, di vegetali di **Begonia L.**, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, tuberi e dei corni, e vegetali di **Dipladenia A.DC, Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla lindl e Nerium oleander L**, destinati alla piantagione escluso le sementi. La Direttiva di Esecuzione 2019/523 ha aggiunto anche i generi: **Ajuga e Crossandra.**

Tale divieto può essere superato per i vegetali per i quali è dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale (da parte del SFR) immediatamente prima del loro spostamento e risultano indenni da Bemisia Tabaci.

Questo divieto vale anche per talee e vegetali di **Euphorbia pulcherrima** (Stella di Natale), **fatta eccezione per i vegetali per i quali è dimostrato dall'imballaggio, dallo sviluppo del fiore o qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante (in questo caso non serve il sopralluogo preventivo da parte del Servizio Fitosanitario).**

Relativamente al passaporto ZPa2, si ricorda che non va fatta richiesta tramite DUA di ARTEA, basta essere già autorizzati all'emissione del passaporto ZP.

Malta (M) ⇒ frutti con foglie e peduncoli di Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi.

Passaporto Zpa.14.1 per Paysandisia Arc, per le Palme destinate a Malta. Le imprese già in possesso del passaporto ZP, che intendono inviare a Malta., le palme riportate nel prospetto della Paysandisia Arc.,con fusto superiore a 5 cm, devono richiedere singolarmente, l'autorizzazione per l'emissione del passaporto sopra indicato, seguendo le linee guida previste dal D.G.R. del 21/12/2017 n° 18849, allegato B. L'autorizzazione va richiesta tramite una DUA di Artea.

Chi non ha l'autorizzazione al passaporto ZP deve fare in contemporanea, richiesta specifica tramite DUA di Artea.

I generi di Palme riportate nel prospetto del Rhyncophorus Ferrugineos, diversi dai generi presenti nel prospetto della Paysandisia Archon, non sono soggetti a queste condizioni, sempre che derivino da aree indenni da Rhyncophorus Ferrugineos.

Nota	Eucalyptus, BegoniaL, Ficus L (ad eccezione del Ficus Carica), Hibiscus L Mandevilla Lindl e Ulmus L. sono specie che non necessitano di alcun passaporto se commercializzate al di fuori delle rispettive zone protette.
-------------	---

SEZIONE: PASSAPORTO DEI VEGETALI PER LA SVIZZERA

Svizzera e Unione Europea riconoscono reciprocamente il passaporto fitosanitario. il Certificato Fitosanitario rimane solo come documento da fare in sostituzione della certificazione **Cites (commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione)**, per le piante della sezione II della Convenzione di Washington. E' vietata l'introduzione di **Cotoneaster spp.** e la **Photinia davidiana (o Stranvaesia davidiana)** - All. 3 parte A OPV n 916.20. Inoltre sono state individuate Zone Protette per la Flavescenza Dorata (Grapevine Flavescence Dorée MLO), organismo patogeno che attacca la **Vitis vinifera**. Le viti non possono essere commercializzate in Svizzera ad eccezione del Cantone Ticino e della valle Mesolcina (Cantone GR).

sezione: ESPORTAZIONE IN PAESI TERZI (CERTIFICATI FITOSANITARI)

I vegetali e i prodotti vegetali destinati a Paesi Terzi (extra-UE) devono essere accompagnati da un **certificato fitosanitario** rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente in modo conforme alle normative previste nel paese importatore.

sezione: IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

Per importare da paesi terzi vegetali e prodotti vegetali destinati alla piantagione è obbligatorio che l'azienda possieda la specifica **Autorizzazione all'importazione da Paesi Terzi** rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nell'allegato V parte B del D.Lgs. 214/05 è riportato l'elenco completo dei vegetali e prodotti vegetali per i quali è obbligatoria l'Autorizzazione sopra detta. Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Fitosanitario.

Sezione: PASSAPORTO CON E SENZA ASTERISCO

I passaporti contrassegnati con un asterisco, contraddistinguono vegetali che devono sempre essere accompagnati da questo documento (ORD o ZP a seconda dei casi) fino all'ultimo professionista e cioè, sia alla ditta professionalmente impegnata nella produzione dei vegetali, sia alla rete commerciale (commerciante all'ingrosso e al minuto).
I passaporti non contrassegnati devono accompagnare i vegetali fino all'ultimo professionista, ad eccezione dei vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale direttamente o tramite la rete commerciale, non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.